

## DLXII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1908

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ

## INDICE.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 24531	Cocco-Ortu, ministro. Pag. 24496-97-502-504-505
<b>Comunicazioni</b> della Presidenza ( <i>Ringraziamenti</i> ) . . . . .	24484	CURIONI . . . . . 24495-97-98-500-502-503-504
<b>Condoglianze</b> per la morte del senatore Contarini . . . . .	24484	FORTUNATI . . . . . 24501
FILI-ASTOLFONE . . . . .	24484	GIOVANELLI EDOARDO, relatore . . . . . 24497-98-24500-504-505-506
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Presentazione</i> ):		LACAVA, ministro . . . . . 24499
Approvazione della Convenzione relativa alla costruzione di un nuovo ospedale clinico nell'Università di Pavia (CARCANO) . . . . .	24493.	<b>Interrogazioni:</b>
Maggiori nuove assegnazioni sul bilancio del Ministero delle poste e telegrafi (Id.) . . . . .	24493	Servizio ferroviario Palermo-Trapani:
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nel bilancio delle poste e telegrafi (Id.) . . . . .	24493	DARI, sottosegretario di Stato . . . . . 24485
Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (GIOLITTI) . . . . .	24494	DI LORENZO . . . . . 24485
Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	24492	Mutualità scolastica:
Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (Id.) . . . . .	24492	CIUFFELLI, sottosegretario di Stato . . . . . 24486-88
Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (Id.) . . . . .	24493	FASCE, sottosegretario di Stato . . . . . 24487-88
Convalidazione del regio decreto 1º settembre 1906 e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (Id.) . . . . .	24506	VALERI . . . . . 24487
Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (Id.) . . . . .	24508	Personale subalterno delle ferrovie:
BERGAMASCO . . . . . 24525		DARI, sottosegretario di Stato . . . . . 24489
CASCIANI . . . . . 24526		MIRA . . . . . 24489
LACAVA, ministro . . . . . 24525-26		Esportazione agrumaria italiana in Austria:
Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, che modifica le tare degli oli minerali di resina e di catrame (Id.) . . . . .	24526	DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . . 24490
Ordinamento delle borse di commercio ( <i>Seguito e fine della discussione</i> ) . . . . .	24494	POMPILI, sottosegretario di Stato . . . . . 24490-91
CARNAZZA . . . . . 24501		Pubblicazione del generale Mangiagalli:
CELESIA . . . . . 24500		CASANA, ministro . . . . . 24529
		NEGRI DE SALVI . . . . . 24531
		<b>Mozione</b> ( <i>Lettura</i> ):
		Riduzione temporanea del dazio sul grano (RAINERI) . . . . . 24485
		<b>Proposte di legge</b> ( <i>Lettura</i> ):
		Modificazioni alla legge elettorale politica (CALLAINI) . . . . . 24484
		Aggregazione della frazione di Pagliarone al comune di Carovilli (FALCONI NICOLA) . . . . . 24484
		Tombola a beneficio dell'ospedale di Teramo (DE MICETTI) . . . . . 24484
		Aggregazione al mandamento di Alcamo degli ex feudi aggregati ai comuni di Alcamo e Camporeale (D'ALI) . . . . . 24485
		Tombola a favore dell'ospedale civile di Teramo di Sicilia ( <i>Svolgimento</i> ):
		LACAVA, ministro . . . . . 24491
		PASQUALINO-VASSALLO . . . . . 24491
		<b>Osservazioni e proposte:</b>
		Lavori parlamentari:
		Cocco-Ortu, ministro . . . . . 24526-27
		GIOLITTI, presidente del Consiglio . . . . . 24531
		PRESIDENTE . . . . . 24492-526-27
		<b>Ritiro e rinvio d'interrogazioni</b> . . . . . 24488-89

**Votazione segreta (Risultamento):**

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolarne la esecuzione nelle Puglie, ripartizioni di stanziamenti e trasporto di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909. <i>Pag.</i>	24527
Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 . . . . .	24527
Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte . . . .	24527
Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno . . . . .	24527
Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio finanziario 1908-909 . . . . .	24527

La seduta comincia alle 14.5.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

### Comunicazioni del Presidente e condoglianze.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto il seguente telegramma:

« Il prefetto mi comunica le condoglianze della Camera per la morte del mio consorte senatore Contarini. Ringrazio l'Eccellenza Vostra pregandola di presentare alla Camera i sensi della mia gratitudine.

« Duchessa Contarini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

FILI-ASTOLFONE. Ieri, quando fu annunciata la morte dell'onorevole senatore Contarini, col quale fui per parecchio tempo collega ed amico, non mi trovai presente; oggi, quindi, prendo occasione dalla lettura del telegramma, che la Camera ha udito, per associarmi alla commemorazione che i miei colleghi hanno fatto di lui. E, rendendomi interprete dei sentimenti della famiglia Contarini, ringrazio anche la Camera pel gentile pensiero dimostrato. (*Approvazioni*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferraris Carlo, di giorni 4, e Larizza, di 10.

(*Sono conceduti*).

### Letture di proposte di legge e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge e di una mozione che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

PAVIA, *segretario*, legge:

#### Proposta di legge del deputato Callaini. — Modificazioni agli articoli 72, 73, 74 della legge elettorale politica.

##### Articolo unico.

Tutte le operazioni concernenti la proclamazione del deputato saranno compiute da un magistrato scelto dal presidente della Corte d'appello otto giorni prima della elezione, fra i consiglieri di Corte d'appello ed in mancanza fra i giudici di tribunale o pretura.

Il magistrato come sopra scelto compirà le suddette operazioni coll'assistenza di un cancelliere, esso pure designato, come sopra, fra i cancellieri di Corte d'appello, di tribunale o di pretura, nella sala delle udienze del tribunale o della pretura, sede del capoluogo del Collegio e alla presenza facoltativa dei presidenti e degli scrutatori delle varie Sezioni elettorali.

#### Proposta di legge del deputato Nicola Falconi.

##### Art. 1.

La frazione di Pagliarone viene distaccata dal comune di Vastogirardi ed aggregata a quello di Carovilli che è pure capoluogo del mandamento.

##### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti.

#### Proposta di legge del deputato De Michetti.

##### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alla Con-

gregazione di carità di Teramo, per esclusivo vantaggio di quell'ospedale civile, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire centocinquantamila.

### Proposta di legge del deputato D'Alì.

#### Articolo unico.

Gli ex-feudi aggregati ai comuni di Alcamo e Camporeale col decreto reale del 19 luglio 1888 in esecuzione della legge 1° luglio 1873, n. 1484, restano assegnati al mandamento di Alcamo anche agli effetti giudiziarii.

#### Mozione:

La Camera, confermando la necessità di mantenere un'equa protezione alla granicoltura nazionale, nell'intento di non arrestare il progressivo incremento di questa e di dare al lavoro agrario la dovuta remunerazione; convinta pure del danno arrecato al consumatore da questo periodo di prezzi elevati del frumento, invita il Governo, non appena lo ritenga necessario, a ridurre temporaneamente il dazio sul grano, non trascurando di adottare ogni altro opportuno provvedimento che valga a tutelare equamente l'interesse dei consumatori.

Raineri, Ottavi, Poggi, Cemerini, Benaglio, Alberto Giovanelli, Ciacci, Miliani.

PRESIDENTE. Sarà poi stabilito il giorno per lo svolgimento.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole De Felice-Giuffrida, alla quale si collega un'altra dell'onorevole Cirmeni, diretta al ministro dell'interno. A questo sono pure rivolte altre interrogazioni degli onorevoli Romussi, Stagliano e Masini. L'onorevole sottosegretario di Stato trovasi però ancora assente per grave ragione di famiglia; queste interrogazioni quindi debbono essere differite.

L'onorevole Beniamino Spirito interroga il ministro dei lavori pubblici « per conoscere le ragioni, per le quali il diretto numero 802, Brindisi-Napoli, non faccia servizio viaggiatori alla stazione di Buccino, non ostante abbia ivi una normale fermata ».

Non essendo presente l'onorevole Spirito, questa interrogazione s'intende ritirata.

Gli onorevoli Masi, Di Lorenzo e D'Alì interrogano il ministro dei lavori pubblici, « se sia a lui noto lo stato indecoroso del materiale rotabile della linea ferrata Palermo-Trapani, ed il disservizio che necessariamente ne consegue; e per sapere se e quali provvedimenti vorrà adottare perchè la linea Palermo-Trapani abbia gli stessi agi e le stesse norme di servizio delle altre linee di Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La forma generica di quest'interrogazione non permette che una generica risposta. Quanto al numero dei treni, è certo che esso corrisponde alla quantità stabilita dall'articolo 47 della legge vigente: quanto alle norme alle quali fanno speciale appello gli onorevoli interroganti, è pur certo che le norme sono quelle medesime che sono in vigore in tutta la rete di Stato. Di speciale v'è soltanto questo: che quella linea ha delle curve di raggio assai ristrette, un armamento leggero, ed opere d'arte di luce inferiore assai a quella che si ha nelle linee di Stato.

E questo complesso di speciali condizioni non permette di dare ai treni su quella linea la velocità che altrove può essere raggiunta, come non permette l'impiego di locomotive di ultimo tipo e potenti, nè l'impiego di materiale che risponda alle esigenze moderne. Invece si è costretti ad adoperare il materiale speciale ivi posto in opera già dalla cessata Società, materiale che non può essere adibito su nessun'altra linea di Stato, perchè nessuna si trova in quelle condizioni peculiari.

Non resta quindi all'Amministrazione che di curare la buona manutenzione e la pulizia di questo materiale; ed io debbo dichiarare che al primo reclamo venuto all'Amministrazione, che è stato quello contenuto nell'interrogazione alla quale sto rispondendo, mi sono fatto un dovere di segnalare alla Direzione generale ed a quella compartimentale di Palermo, per vedere quale provvedimento sia opportuno di prendere.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Lorenzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI LORENZO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua cortese risposta ed alla sua dichiarazione generale aggiungo delle particolarità. Quando quella linea traversò un periodo di transizione,

diciamo così, quando cioè ancora non era deciso se l'esercizio dovesse essere confermato alla Società, oppure essere assunto dallo Stato, si trascurò dalla Società stessa la manutenzione tanto della linea quanto delle stazioni e del materiale rotabile; e naturalmente, attendendo le decisioni definitive, si tollerarono queste trascuranze. Dopo che fu in modo definitivo stabilito l'esercizio di Stato, si sperava che si fosse messo mano subito tanto alla manutenzione delle stazioni, che sono in uno stato deplorabile, quanto al materiale rotabile che è proprio da dirsi un fomite di infezione.

Non parlo della linea, che credo abbia bisogno di riparazioni *ab imis*, poichè, appena si accelera la corsa dei treni, avvengono scosse così violente da far temere facili deviazioni.

Ora, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, lo prego di rivolgere l'attenzione sua su questo punto, e sono sicuro che secondo le dichiarazioni da lui fatte, sarà provveduto.

Prendo dunque atto delle sue dichiarazioni, mi dichiaro soddisfatto e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Scalini al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se nell'attesa del nuovo progetto di legge sulla caccia, non creda intanto conveniente avocare allo Stato la facoltà di stabilirne i termini di apertura e di chiusura, ed i sistemi di caccia da permettersi nelle differenti regioni del Regno, facoltà di spettanza dei Consigli provinciali; i quali usandone con diversi criteri generano inconvenienti, rendendo più difficile la sorveglianza da parte degli agenti ».

Non essendo presente l'onorevole Scalini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Valeri ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro « per sapere se credano, mentre si attende la discussione della legge sulla mutualità scolastica, di invitare i provveditori agli studi a raccomandare, come testè è stato fatto in Francia con nobile circolare del ministro Briand, l'istituzione di siffatte mutualità, sull'esempio di altre consimili che funzionano già da qualche tempo nelle provincie di Ancona, di Milano, ed altre, con generale favore e con ottimi risultati ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Le mutualità scolastiche che fioriscono in Francia e nel Belgio e delle quali presso di noi si è reso apostolo fervente il collega Valeri, sono fondate sopra principi così nobili di previdenza e di solidarietà, sono ispirate a sentimenti tanto elevati e generosi che non possono non trovare nel Governo il favore, l'appoggio e le simpatie più vive.

Infatti dovunque è sorta un'iniziativa di questo genere, il Ministero ha mostrato di incoraggiarla e di aiutarla.

A Piacenza si è costituita testè l'associazione nazionale per la diffusione dei principi e delle istituzioni di previdenza fra gli alunni delle scuole ed il ministro Rava ha non solo lodato l'iniziativa, ma le ha inviato un aiuto di lire 500.

A Milano è sorto pure fra i maestri, i direttori didattici e gli ispettori il proposito di propagare questi utili e sani principi, ed il Ministero ha voluto contribuire al raggiungimento dello scopo accordando tre medaglie d'oro.

Consimile azione di incoraggiamento e di ausilio il Ministero spiegherà dovunque l'iniziativa locale e privata mostri di voler fondare nelle scuole le istituzioni di previdenza e d'aiuto.

L'onorevole Valeri, che ha presentato sull'argomento un disegno di legge, desidera che in attesa dell'approvazione di esso il Ministero dell'istruzione pubblica faccia una circolare, a somiglianza di quanto fecero in Francia prima il Waldeck-Rousseau e di recente il Briand.

Ma l'onorevole Valeri sa che queste belle circolari dei ministri francesi seguirono, non precedettero la legge sulle mutualità scolastiche e furono scritte appunto per estendere l'applicazione e i benefici della legge stessa.

Siccome per avere un'efficacia sicura e larga, per produrre effetti veramente utili ed apprezzabili da tutti, è necessario che le associazioni di mutualità scolastica — come tutte quelle fondate sui principi di mutua assistenza, di reciproco aiuto — sieno molte, sieno sparse dovunque e riescano a comprendere gran numero di soci, è certo che le circolari e gli incoraggiamenti del Ministero sarebbero più opportune ed efficaci quando già le disposizioni legislative avessero dato un-fondamento comune generale e largo in ogni parte d'Italia alle associazioni di mutualità scolastica.

Ad ogni modo se la legge tardasse ad essere approvata — a causa delle difficoltà finanziarie che l'onorevole Valeri conosce — il Ministero ben volentieri esaminerà in quale altro modo, oltre quelli già usati, mediante raccomandazioni e circolari alle autorità scolastiche, possa meglio, con pratica efficacia, concorrere alla propaganda ed alla diffusione dei principi e delle istituzioni di mutualità scolastica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

**FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro.** L'onorevole interrogante comprenderà che non posso dare a lui una risposta differente da quella data dal mio collega della pubblica istruzione, che è competente in materia.

Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, posso assicurare l'onorevole Valeri che la istituzione delle mutualità scolastiche è considerata con vivissima simpatia; ed anzi tutti lodiamo la nobile iniziativa presa dall'onorevole Valeri, il quale ha in Italia intrapreso questa campagna in favore di una istituzione tanto utile e benefica.

Però ben disse il collega della pubblica istruzione, che cioè non bisogna fare precedere la legge alla istituzione, ma bisogna lasciare che l'iniziativa locale si svolga, perchè poi il Governo intervenga a disciplinarla.

D'altra parte se l'onorevole Valeri ha citato molto acconciamente la Francia, e la circolare Briand: il mio collega ha citato quella ancora precedente, di Waldeck-Rousseau. Ed io posso dirgli che in Francia il Governo interviene soltanto in via indiretta con concorsi e con sussidi, ma non interviene a disciplinare direttamente le mutualità scolastiche.

In questo senso là dove si manifesteranno e si esplicheranno queste nobili istituzioni, il Governo interverrà ad aiutarne lo svolgimento con concorsi e con sussidi.

Spero che l'onorevole Valeri si dichiarerà soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valeri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**VALERI.** Se posso dichiararmi soddisfatto per le parole cortesi e benevole che i due sottosegretari di Stato al tesoro ed all'istruzione pubblica hanno detto a pro delle mutualità scolastiche, non posso convenire in questo: che le simpatie e gli aiuti che da tali simpatie possono dipendere, debbano

alla loro volta dipendere dalla preventiva approvazione della legge cui questa interrogazione accenna.

Non solo in Francia, come disse il sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica, le mutualità scolastiche hanno efficacia grandissima, e grandissime benemerenze umanitarie e scolastiche, ma anche nel Belgio, negli Stati Uniti, nel Canada, nella Svizzera, in Germania e in altre nazioni civili.

In Francia poi (forse io non ho bene inteso le parole del sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica che asserisce trattarsi di istituzione privata) la istituzione delle mutualità scolastiche è regolata da una legge dello Stato.

La mia proposta di legge sta nell'ordine del giorno dal luglio 1906.

E per quanto io abbia interessato verbalmente il ministro dell'istruzione pubblica, e gli abbia scritto delle lettere, che sono quasi dei piccoli volumi, per dimostrargli l'inesistenza dei timori del collega del tesoro, non sono riuscito a persuaderlo ad essere favorevole a che la legge, ormai attesa da tutto il ceto scolastico e della quale hanno parlato con entusiasmo giornali di ogni colore, dai più conservatori ai più liberali, venisse in discussione.

Il ministro del tesoro ha informato quello dell'istruzione pubblica che occorrerebbero gravi spese, grandi difficoltà di amministrazione; epperò la legge resta nell'ordine del giorno da anni!

Che l'asserzione del ministro del tesoro sia assolutamente non vera, io l'ho scritto in lunghissime lettere esaurienti, da me dirette al ministro dell'istruzione pubblica, ma non ho avuto ancora risposta.

Ora, ripeto, se posso ringraziare della simpatia che hanno mostrato gli onorevoli sottosegretari di Stato per questa istituzione, non posso davvero dichiararmi soddisfatto per il poco interesse reale che essi hanno mostrato a pro delle mutualità scolastiche.

Le quali anche in Italia fioriscono, tanto vero che nell'Italia settentrionale, a Milano e in Ancona specialmente, si stanno formando non solo società, ma federazioni di società. A Piacenza nel novembre scorso ha avuto luogo un Congresso nazionale a cui hanno preso parte eminenti parlamentari che hanno anche pronunciato notevoli discorsi, e fra gli altri a titolo d'onore nomino l'onorevole Luigi Luzzatti e l'onorevole Rai-

neri. E numerosissimi nostri colleghi aderiscono.

Non posso quindi dichiararmi soddisfatto, poichè, se il ministro dell'istruzione veramente avesse avuto a cuore le mie povere mutualità scolastiche, certamente avrebbe trovato il modo di persuadere il suo collega del tesoro a far discutere la proposta di legge di mia iniziativa.

Oggi sul cadere della legislatura non vedo più come potere insistere ancora da mia parte dopo le risposte a questa interrogazione, ma son certo che non tarderà il giorno in cui altri ambiranno il vanto di far approvare la proposta che ho presentato.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'onorevole Valeri ha detto che il Ministero dell'istruzione non studia con molto interesse la questione delle mutualità scolastiche...

VALERI. Ho detto che non ha neanche risposto alle lettere...

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Invece affermo che il Ministero non ha mancato mai di dare il suo plauso, e il suo aiuto a tali istituzioni (*Interruzione del deputato Valeri*).

L'onorevole Valeri vorrebbe che sia discusso ed approvato il disegno di legge di sua iniziativa; ma per questa parte le sue osservazioni, piuttosto che al Ministero dell'istruzione pubblica, debbono opportunamente essere rivolte al Ministero del tesoro. Ripeto che ove tali istituzioni sorgano per iniziative locali, noi siamo qui pronti ad aiutarle ed anche ad accettare il suo disegno di legge: se invece egli vuole che le mutualità scolastiche siano tenute in vita dal Governo, allora la questione è diversa ed è una questione di finanza.

Facciamo dunque che le nobili idee dell'onorevole Valeri si propaghino tra le popolazioni, e dopo il Ministero, non solo con la parola, ma anche coi fatti aiuterà le iniziative locali sorte per fondare queste utili istituzioni (*Benissimo!*)

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vorrei che nell'onorevole Valeri e nei colleghi rimanesse l'impressione che il Ministero del tesoro oppone ostacoli ad una istituzione che, ripeto, è considerata

con ogni simpatia, e non si tratta soltanto di simpatia platonica, perchè se il Ministero dell'istruzione pubblica domandasse dei fondi a questo riguardo, il Ministero del tesoro certamente li concederebbe.

È necessario però ripetere che non può essere sempre il Governo quello che prende le iniziative: il Governo non deve prendere iniziative per suo conto, ma deve soltanto incoraggiare quelle locali. (*Benissimo!*)

L'onorevole Valeri ha ricordato la Francia: ebbene, io osservo che in Francia le mutualità scolastiche nascono per iniziativa locale ed il Governo interviene poi con dei concorsi e dei sussidi. Dunque anche in Italia si faccia altrettanto perchè, ripeto ancora, il Governo segue questa istituzione con la maggiore deferenza e quindi essa non potrà trovare che l'appoggio ed il plauso del Governo. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Del resto osservo che la proposta di legge dell'onorevole Valeri è inscritta nell'ordine del giorno. L'onorevole Valeri conosce il regolamento, e sa in qual modo debba provvedere per farla discutere.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Viazzi al ministro dei lavori pubblici « per sapere se non creda sia il caso di ordinare provvedimenti intesi ad assicurare una maggior disciplina ed una migliore osservanza dei regolamenti da parte dei viaggiatori sulle nostre ferrovie ».

L'onorevole Viazzi non è presente: quindi la sua interrogazione s'intende ritirata.

Seguirebbe una interrogazione dell'onorevole Stagliano al ministro dell'interno: ma, non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, viene deferita.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pilacci al ministro delle poste e dei telegrafi « sulle condizioni tristissime dei pedoni postali rurali, e sulla urgente necessità di provvedervi ».

L'onorevole Pilacci non è presente; ma poichè alla sua interrogazione va unita quella dell'onorevole Scellino al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se non sia equo e doveroso assegnare una congrua retribuzione ai portalettere e pedoni rurali che occupano l'intera giornata nell'esercizio delle loro funzioni », così do facoltà di parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi*. L'interrogazione del-

l'onorevole Scellingo si distingue però da quella dell'onorevole Pilacci, in quanto essa lascia i termini generici ed entra in un argomento specifico...

**PRESIDENTE.** Se ella, onorevole sottosegretario di Stato, crede che vi sia una sostanziale differenza fra le due interrogazioni, quella dell'onorevole Scellingo potrà essere svolta a suo tempo.

**BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.** Sta bene. Faccio anzi notare che vi è un'interrogazione dell'onorevole Strigari identica a quella dell'onorevole Pilacci.

**PRESIDENTE.** Allora, onorevole sottosegretario di Stato, crede ella che la interrogazione dell'onorevole Scellingo sia conforme a quella dell'onorevole Strigari?

**BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.** No, perchè le interrogazioni degli onorevoli Strigari e Pilacci sono generiche.

**PRESIDENTE.** Quindi la interrogazione dell'onorevole Pilacci si intende ritirata, e quella dell'onorevole Scellingo sarà svolta a suo tempo, insieme con quella dell'onorevole Strigari.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciccarone, al ministro delle finanze, « circa la convenienza e la legalità di una larga concessione di arenili sull'Adriatico, tra il torrente Buonotte e la torre di Petacciato ».

Non essendo presente l'onorevole Ciccarone, questa interrogazione si intende ritirata.

La interrogazione dell'onorevole Masini al ministro dell'interno è differita.

Viene ora la interrogazione degli onorevoli Mira, Teso, Gaetano Rossi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non intenda migliorare la condizione dei guardia stazione, pulitori ed in generale di tutti quegli addetti alle ferrovie, in ispecie nelle grandi città, aventi uno stipendio assolutamente insufficiente per le più modeste necessità della vita ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Io veramente credevo, onorevole Mira, che dopo le precise risposte, date ieri dall'onorevole ministro, in conferma di uguali dichiarazioni fatte nel decorso giugno, la interrogazione sua oggi non avesse avuto più ragion d'essere. Ma, giacchè ella insiste, dirò che non posso naturalmente non associarmi alle costanti di-

chiarazioni, fatte dall'onorevole ministro, aggiungendo anche se vuole, che per valutare le mercedi o le paghe di questi agenti, occorre integrarle con le competenze accessorie ed anche con i soprassoldi di località.

Quando nello scorso giugno, davanti alla Camera, fu discusso un disegno di legge, che aumentava le mercedi a talune categorie di minori agenti, l'onorevole Mira ed i suoi colleghi non chiesero la estensione di quegli aumenti alle altre categorie, cui si riferisce l'attuale interrogazione.

In ogni modo, checchè sia avvenuto in occasione di questa legge, certo è che ogni altro aumento dovrebbe essere portato mercè una nuova legge; per la quale fu dichiarato ieri che non si possono prendere impegni fino a che non lo consenta il miglioramento del bilancio ferroviario. E, poichè questa dichiarazione venne approvata ed applaudita da tutta la Camera, debbo ritenere che anche l'onorevole Mira vorrà dichiararsi soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mira ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MIRA.** Per togliere il dubbio, manifestato dall'onorevole sottosegretario di Stato, dirò che, se non avessi presentato la interrogazione prima, l'avrei presentata dopo le parole, dette dal ministro, perchè il ministro ha dichiarato che non è vero che vi siano questi stipendi di fame, contro i quali hanno gridato gli onorevoli deputati, perchè coloro, che hanno gli stipendi, accennati nella misura di lire 1.50 o 1.70 al giorno, hanno poi le competenze accessorie, che aumentano questa somma.

Però l'onorevole ministro non ha detto a qual somma si arrivi e quale sia la media degli stipendi, ed ha accennato soltanto che raggiungono le lire 2.50 al giorno. (*Interruzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.*)

Dice l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste, che è stato più attento di me a quel discorso, che il ministro accennò ad una somma di lire 2.53 e 2.63. Ebbene io sostengo, e credo che non vi sia alcuno il quale mi possa contraddire, che con lire 2.53 o 2.63 si potrà vivere in un piccolo villaggio, o in qualche piccola città, dove si verifichino condizioni speciali in riguardo alla alimentazione ed all'alloggio, ma non è possibile di vivere, tanto più se l'impiegato ha famiglia, in città, come Milano, Firenze, Bologna, Venezia e tante altre, che supe-

rano i 100 mila abitanti. Ora, a me pare che vi sia necessità ed urgenza assoluta di provvedere.

Si dirà: ma noi abbiamo ai concorsi una quantità di concorrenti. Vuol dire che la miseria spinge, e che magari gli aspiranti si illudono di avere, dopo, qualche occupazione sussidiaria; senza notare che quelle famose competenze accessorie non sono date per l'orario normale di lavoro.

Si chiamano accessorie perchè corrispondono appunto ad un accessorio del lavoro normale, e quindi è con lo sfruttamento che si arriva a questo famoso stipendio di 2.53, e sia pure di 2.63.

Mi si potrà anche dire che si tratta di umili funzioni, che non richiedono attitudini speciali; ma siccome i bisogni elementari della vita sono sempre uguali, qualunque sia la funzione esercitata dall'individuo, se all'individuo stesso non date il modo di sodisfarli, lo mettete in una condizione tristissima ed anche ingiusta; e non esito a qualificarla di ingiusta, perchè il primo diritto che ha chi lavora, è che il proprio lavoro gli dia almeno quanto basta per sopperire alle esigenze elementari della vita.

Quindi, non mi posso dichiarare sodisfatto della risposta datami dall'egregio sottosegretario di Stato, pur associandomi ai voti da lui espressi.

E del resto, quello che oggi dico all'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, lo dissi giorni sono al ministro della pubblica istruzione, quando ci presentò l'organico per le biblioteche, dove il minimo nello stipendio corrisponde ad una paga di 80 od 85 lire al mese, e così potrei dire per tutti i Ministeri.

Perchè vi è ancora questa contraddizione stridente: che si vuol far lavorare la gente, senza poi darle il modo di vivere. E questo deve finire! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Raineri, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se possa ritenersi imminente ed iniziarsi prima del prossimo inverno, la esecuzione dei lavori di riforma generale della stazione di Piacenza ».

Non essendo presente l'onorevole Raineri, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al ministro degli affari esteri, « sulla lesione del diritto di reciprocità contenuta in un recente provvedi-

mento del municipio di Vienna a danno dell'esportazione agrumaria italiana in Austria ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'onorevole De Felice-Giuffrida accenna ad una lesione del diritto di reciprocità, derivata da un provvedimento del municipio di Vienna, che ritolse ad alcune ditte il permesso di occupare banchi nel mercato.

Ma, invece, questa lesione del diritto di reciprocità non esiste, perchè la libertà di commercio, guarentita e sanzionata dal nostro trattato con l'Austria-Ungheria, non venne violata.

Il municipio di Vienna, istigato dai consumatori, che si stimavano danneggiati dalla costituzione di un cartello, o *trust*, o sindacato, di cui si ritenne facessero parte parecchie ditte italiane, ed anche alcune austriache, ritolse a tutte, indistintamente, il permesso di posteggio nel mercato.

È una misura di fatto, che non implica nessuna lesione di diritto, perchè l'occupazione di banchi al mercato dipende da una libera convenzione bilaterale, senza termine, che può essere denunziata ad ogni momento da una delle due parti contraenti, come appunto avvenne in questo caso.

L'onorevole interrogante può essere certo che il Ministero degli esteri si occupò in ogni modo della questione, facendo passi energici a Vienna, e sentendo anche il parere del giureconsulto dell'Ambasciata colà. Ma, siccome risultò non esservi lesione di diritto, del che rimasero persuase anche le ditte interessate, così il più che si poté ottenere fu una dilazione alla esecuzione dell'ordine di sfratto.

Ora parecchie di queste ditte hanno messo dei negozi in prossimità del mercato, ed anche, costituendo fra di loro una società per azioni, hanno acquistato una casa nella quale eserciteranno il commercio delle frutta e dei legumi, a cominciare col primo febbraio prossimo venturo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevoli colleghi, Non voglio riportare alla Camera l'eco delle ultime proteste, ma la risposta datami dall'onorevole sottosegretario di Stato quasi me ne darebbe l'autorizzazione.



Egli nega che si sia violata la reciprocità del trattamento, ma poi afferma che i negozianti italiani sono stati cacciati dal mercato di Vienna. E la sua negazione credo che offenda più della stessa violenza commessa a danno dei negozianti d'agrumi, specialmente siciliani.

Debbo deplorare poi che si abbiano a soffrire, così, continue violenze in Austria, contro l'elemento italiano: una volta contro i negozianti d'agrumi, scacciandoli dal mercato di Vienna; poscia con l'aggressione indegna, non abbastanza deplorata, degli studenti italiani brutalmente aggrediti perchè domandavano una Università italiana.

*Voce al centro.* Che cosa c'entra questo?

DE FELICE-GIUFFRIDA. ...Perdoni, onorevole sottosegretario di Stato; ma contro queste brutali persecuzioni all'elemento italiano, io mi aspettavo da lei almeno una parola italiana di protesta. Queste risposte, che dicono e non dicono, che negano e affermano contemporaneamente, sono veri atti di debolezza che consentono all'Austria di offenderci ogni giorno nei nostri più sacrosanti interessi. Io certo non appartengo alla categoria di persone che vogliono la guerra, ma credo che non vi sia italiano che non reami una condotta più dignitosa e più fiera quando queste offese agli interessi e alle idealità italiane vengono commesse. Dichiaro, quindi, che non posso per nulla sentirmi soddisfatto.

POMPILJ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POMPILJ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Vorrei semplicemente rispondere all'onorevole De Felice che ha torto nell'attribuirmi il dire e non dire. Ho esposto esplicitamente i fatti, e non vi è nessuna ambiguità nella mia risposta. Qui si tratta di un provvedimento non già del Governo ma del Municipio, preso indistintamente verso italiani e austriaci, verso cioè tutte quelle ditte che aveano costituito — noti bene l'onorevole De Felice — una specie di sindacato, un cartello, un trust, contro il quale reclamavano i consumatori.

Non s'è potuta fare nessuna questione giuridica: le stesse ditte hanno riconosciuto non trattarsi di lesione di diritti, ed hanno provveduto ai loro interessi costituendo una società fra di loro, acquistando una casa in prossimità del mercato, e continuan-

do, credo e spero anche più prosperamente di prima, nel loro commercio.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

### Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pasqualino-Vassallo per una tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pasqualino-Vassallo per una tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia ».

Si dia lettura della proposta di legge.

PAVIA, *segretario, legge:* (Vedi Tornata del 1° dicembre 1908).

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi! L'ospedale civile di Terranova di Sicilia, sorto nel 1870, ha sempre condotto una vita misera perchè non ha mai avuto redditi. Infatti, alla sua sussistenza ha provveduto il comune di Terranova assestandogli nel suo bilancio l'annua somma di lire seimila.

L'ospedale fu prima collocato nell'ex-convento dei cappuccini, donde però fu dovuto togliere perchè, per vetustà, l'edificio minacciava rovina; e d'altronde una frana minacciava la collina sulla quale sorge l'edificio in questione.

Si dovette traslocare l'ospedale in altro locale, ristretto più del primo, e in condizioni statiche e igieniche ugualmente infelici, tanto che il medico provinciale ritenne di doverlo dichiarare come antigienico.

In queste condizioni, s'impone la necessità per la città di Terranova di costruire un nuovo edificio: ma le sue risorse essendo assai meschine, e le opere pie non avendo redditi di sorta, si è dovuto pensare ad una lotteria, ad una tombola telegrafica. Ed io mi permetto di chiedere alla Camera che essa consenta alla mia proposta di legge in considerazione dello scopo nobilissimo cui è destinato l'introito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze.* Io non vorrei che con la proposta di legge dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, cominciasse

di nuovo l'era delle lotterie e tombole, delle quali si parlò tanto nel passato. Anzi a questo proposito voglio ricordare alla Camera l'articolo 3 della legge organica sulle lotterie e tombole, che dice così: « Dall'attuazione della presente legge non potranno esser concesse altre lotterie o tombole nazionali fino a quando non siano state effettuate quelle già autorizzate da leggi finora pubblicate, e per le quali è abrogato ogni eventuale vincolo di termine nei riguardi dello svolgimento delle operazioni ». Ora è bene che la Camera sappia che abbiamo tante leggi che autorizzano tombole e lotterie che ne è impegnato tutto il periodo di tempo fino al 1914-15.

Ad ogni modo però, non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Pasqualino-Vassallo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze consente dunque che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pasqualino-Vassallo sono pregati di alzarsi.

*(È presa in considerazione).*

#### Sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno richiederebbe la votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge approvati nelle precedenti sedute; però, io proporrei che si passasse prima all'esame degli altri tre disegni di legge che sono nell'ordine del giorno e che non solleveranno alcuna discussione, e che si procedesse poi alla votazione di tutti e cinque i disegni di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora alla discussione del primo di questi disegni di legge che riguarda l'autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1099-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

#### Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 60,000 per retribuzioni di lavori straordinari ed altre spese occorrenti per l'esecuzione delle leggi 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le provincie meridionali e le isole di Sicilia e Sardegna; 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906; 25 giugno 1908, n. 355, a favore della Calabria; 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata; 2 luglio 1908, n. 368, sulle voltare catastali, e 9 luglio 1908, n. 434, sulle case dei contadini.

La somma suddetta sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lire 30,000 nell'esercizio 1908-909, e per la rimanente somma nell'esercizio 1909-910.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

#### Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1101-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. *(Pausa)*

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico che leggo:

#### Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire 650,000, da iscriversi in cinque rate annuali di lire 130,000 ciascuna, a partire dall'esercizio 1908-

1909, in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con la denominazione: « Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1117-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico che leggo:

*Articolo unico.*

È autorizzato l'aumento di lire cinquecentomila alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

*Votazione segreta.*

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolarne la esecuzione nelle Puglie, ripartizioni di stan-

ziamenti e trasporto di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte.

Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno.

Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si faccia la chiama.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

*Presentazione di disegni di legge.*

PRESIDENTE. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per presentare dei disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata dal Governo col Consorzio universitario lombardo ed altri enti locali e regionali interessati, per la costruzione di un nuovo ospedale clinico e nuovi istituti scientifici a servizio dell'Università di Pavia.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1908-909.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Chiedo che questi due ultimi disegni di legge siano trasmessi alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di tre disegni di legge, e cioè:

Approvazione della Convenzione stipulata dal Governo col Consorzio universitario lombardo ed altri enti locali e regionali interessati, per la costruzione di un nuovo

ospedale clinico e nuovi istituti scientifici a servizio dell'Università di Pavia.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

L'onorevole ministro chiede che i due disegni di legge di maggiori assegnazioni siano trasmessi alla Giunta del bilancio. Se non vi sono osservazioni, così s'intenderà stabilito.

(Cosi è stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione del disegno di legge, riguardante il concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino.

Si riprende la discussione del disegno di legge:  
**Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa.

Come la Camera ricorda, furono approvati tutti gli articoli fino al 52 compreso.

#### TITOLO IV.

##### Disposizioni penali.

###### Art. 53.

Sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1,000 coloro che, non potendo entrare nei locali della Borsa, od' essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle Borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in Borsa, senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 21, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1,500.

(È approvato).

###### Art. 54.

I mediatori iscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'articolo 25, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da lire 1,000 a lire 3,000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

(È approvato).

###### Art. 55.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire mille e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'articolo 29;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in Borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi cagione insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di Borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 30.

(È approvato).

###### Art. 56.

Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale. In caso di recidiva si applicano le disposizioni di quest'ultimo.

A quest'articolo l'onorevole Curioni propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « come sarà stabilito dal regolamento ».

Propone poi il seguente articolo 56-bis (aggiuntivo).

« Incorre nel reato di falso punibile a' termini dell'articolo 280 del codice penale e con la cancellazione dal ruolo il mediatore che, nel fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi, denuncia contratti inesistenti, o ne altera i prezzi.

Quando vi sia grave sospetto di questo o di altri reati incorsi da un mediatore nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione di Borsa lo può sospendere dalle funzioni stesse, col rinvio degli atti all'autorità giudiziaria ».

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere questi emendamenti

CURIONI. Non solamente chiedo (che si aggiungano alla fine del primo comma le parole testè lette dall'onorevole Presidente, ma chiedo anche che sia soppressa tutta la parte restante dell'articolo la quale, è inclusa nel mio articolo 56 bis aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ella ha facoltà di parlare per svolgere tanto il suo emendamento all'articolo 56 come l'articolo 56 bis.

CURIONI. L'articolo 56 come è proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione comprende tre parti. Nella prima parte è detto, che le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Io accetto per parte mia questo capoverso purchè ci sia questa aggiunta: come verrà stabilito dal regolamento. E ne dico le ragioni. Queste penali a cui si riferisce l'articolo 56 riguardano non le fiscalità delle operazioni, ma l'ordinamento interno delle Borse. Ora dove si prende norma per sapere qual'è l'autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà essere proposta l'opposizione al decreto contravvenzionale? Quale la forma di questo procedimento in opposizione di contravvenzione, quale la parte che formerà il contraddittorio?

Io richiamo su questo l'attenzione dei ministri competenti, perchè non mi pare che si possa per analogia pensare di applicare le disposizioni che regolano le contravvenzioni alla legge di registro e bollo.

Le contravvenzioni in questa materia

sono di due specie. Vi sono le contravvenzioni che riguardano l'ordinamento interno delle borse, per esempio quella di chi andrà in Borsa senza esservi autorizzato, dell'agente di cambio che continua ad operare dopo perduta la cauzione, o che non ne fa la dichiarazione nei modi e nei termini dell'articolo 29. Queste sono le contravvenzioni contemplate nell'articolo 56.

Perchè vi è poi un articolo 58 che considera le contravvenzioni di carattere fiscale, E per queste ultime sta bene dire che saranno elevate dall'autorità giudiziaria e che contro di esse è ammessa l'opposizione in via giudiziaria. Si sa già che si tratta di una opposizione per contravvenzione a leggi di tasse, e quindi sappiamo già chi è il giudice, quale è la forma del procedimento e quale sarà il contraddittorio, mentre quando si tratta di contravvenzioni che riguardano l'ordinamento delle borse, bisogna stabilire chi è il giudice, quale è la forma del procedimento e chi deve sostenere il contraddittorio.

Ecco perchè io propongo questa aggiunta: « come sarà stabilito dal regolamento ». Perchè altrimenti il potere esecutivo non avrebbe i mezzi per stabilire la competenza del potere giudiziario. E tralascierei il primo ed il secondo capoverso sostituendoli con l'articolo 56-bis che ho proposto.

Il secondo comma infatti dice:

« Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti all'autorità giudiziaria ».

Io desidererei di sapere (e credo che lo desidererò ognuno) quali sono i fatti più gravi. Bisogna che si tratti di fatti i quali costituiscano reati. Ed allora dite francamente quando si tratti di fatti che costituiscono reati, la Deputazione di Borsa dovrà denunciarli all'autorità giudiziaria competente. Ma quando mi avete detto dei fatti specifici ai quali sono applicate le contravvenzioni e poi mi soggiungete: quando si tratti di fatti più gravi saranno denunciati all'autorità giudiziaria, io mi domando: sono quegli stessi fatti con un'aggravante, che io non so quale possa essere, quelli che determineranno l'invio delle carte all'autorità giudiziaria? Specificateli.

Ma non basta: il terzo capoverso dispone che « le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale ». E sta bene. Non era necessario dirlo, ma non guasta. Ma poi c'è que-

sta aggiunta: « In caso di recidiva si applicano le disposizioni di quest'ultimo, cioè del codice penale ».

In caso di recidiva di che cosa? Di un reato, o di un caso di recidiva di un reato per cui si deve applicare il codice penale? Ma il codice penale si applica sempre quando vi è un reato. Ed allora vedete che mi viene il dubbio che con quella prima parte dell'articolo in cui si parla dei casi più gravi, voi non avete inteso di disciplinare i reati.

Per evitare dunque queste che mi paiono vere incongruenze, io avrei proposto di sostituire questo articolo 56-bis ai due capoversi dell'articolo 56 di redazione ministeriale, ed in questi termini:

« Incorre nel reato di falso punibile a' termini dell'articolo 280 del codice penale e con la cancellazione dal ruolo il mediatore che, nel fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi, denuncia contratti inesistenti, o ne altera i prezzi.

« Quando vi sia grave sospetto di questo o di altri reati incorsi da un mediatore nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione della borsa lo può sospendere dalle funzioni stesse, con rinvio degli atti all'autorità giudiziaria ».

Ed allora veniamo a sapere che cosa voi avete inteso dire, quando avete parlato così genericamente di reati. Avete inteso di colpire il mediatore come reo di falso, quando fa una denuncia falsa o no? Ditelo francamente. Perchè intanto io trovo tutte le altre vostre sanzioni penali per il rifiuto del mediatore a fare la denuncia, o per non averla fatta nei termini dell'articolo 29, con la pena da 100 a 1,000 lire di multa; con questo avete inteso di assolverlo dal reato di falso se effettivamente lo ha compiuto o no?

Voci. No!

CURIONI. Allora ditelo. Perchè quando mi punite un reato qualificato in questo modo con una pena da cento a mille lire, mi viene il dubbio che questa sia tutta la pena.

Quale è il giudice il quale dopo aver trovato in una legge speciale, come questa, una pena speciale inflitta per quel determinato fatto e dopo averla applicata dirà: Adesso che ti ho applicato la multa portata dalla nuova legge sui contratti di borsa, aspetta un momentino perchè domani verrai dinanzi a me perchè ti venga applicata la pena del falso.

Dunque questo bisogna dirlo. E notate che andiamo incontro ad un altro equivoco più grave. Quando si tratta di un falso, bisogna sapere se si tratta di un falso in atto privato o di un falso in atto pubblico. Perchè l'agente di cambio è, se mi fosse permessa la similitudine, un animale anfibio.

Sotto certi rapporti, le sue operazioni assumono un carattere d'atti privati: sotto altri rapporti, il carattere d'atti pubblici. Ora anche qui dovete definire. Se intendete che l'agente di cambio, quando fa le sue dichiarazioni, agli effetti dell'accertamento dei corsi, che è una delle funzioni più gravi ed importanti a lui affidate, commette un falso, voi dovete dire se questo falso l'intendete qualificare falso in atto pubblico o falso in atto privato.

Io avrei adottato nel mio emendamento un temperamento molto modesto: perchè l'avrei semplicemente qualificato di falso in atto privato; ma, in ogni modo, dite se voi intendiate, o no, qualificarlo falso in atto pubblico o falso in atto privato, e quale sia l'articolo della legge penale che intendete di applicare.

Questa la ragione del mio emendamento all'articolo 56: ed è la stessa ragione che mi ha indotto a fare l'illustrazione dello articolo 56-bis.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Curioni, col suo ingegno sottile e ricercatore di dubbi, ha trovato che ne sorgano alcuni dalle disposizioni di questo articolo. Ora se può esservi qualche imprecisione di dizione, che si può correggere, non parmi dia ragione ai dubbi da lui sollevati.

Le penalità d'indole contravvenzionale della legge speciale non possono che riguardare e colpire la violazione delle regole che disciplinano la Borsa; e quindi punire la violazione di queste regole.

Ma obietta l'onorevole Curioni: voi relativamente ad alcune altre determinate punizioni, alle quali è soggetto chi le compie contro le norme della legge speciale, non avete inteso dire che non si applichi il codice penale? Questa domanda a dir vero non l'aspettavo da un valente giurista quale è l'onorevole Curioni.

Nessuna legge speciale che punisca contravvenzioni alle norme della legge stessa,

s'intende che abbia derogato alle disposizioni del codice penale ove l'azione commessa costituisca un delitto punito dal codice penale. Se l'agente di cambio ha fatto il certificato inesatto, e l'ha fatto con dolo, dolo che costituisce reato previsto dal codice penale, sarà punito a norma del codice stesso. Ecco perchè si parla dei casi più gravi, nei quali si deve fare denuncia all'autorità giudiziaria sempre che il fatto incriminato rivesta i caratteri d'un delitto.

L'onorevole Curioni poi domanda: voi come punirete questo falso? Non dite neppure questo. Lo considerate come falso in scrittura privata, secondo l'articolo 280 del codice penale, o lo considerate come falso in atto pubblico?

Anche qui, non è il caso d'una disposizione che qualifichi il reato. È materia estranea a questa legge.

Quando il fatto è grave e va al di là delle prescrizioni della legge e costituisce un delitto punibile secondo il codice penale si denuncia all'autorità giudiziaria. Essa vedrà di che reato si tratta. Se il falso è tale da esser considerato falso in atto pubblico, allora sarà punito come tale, se si riterrà commesso mediante scrittura privata sarà punito con la pena dell'articolo 208.

L'emendamento dell'onorevole Curioni vuol precisare la natura del reato, che può essere diversa, secondo la gravità del fatto, e dare spiegazioni che qui sarebbero inopportune ed inutili.

Piuttosto convengo con lui, che vi è un inciso che si può togliere dall'articolo: l'inciso:

« In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di quest'ultimo » (codice penale).

Quest'inciso non aggiunge, nè toglie nulla e può dar luogo a dubbi.

In quanto all'osservazione sulla prima parte dell'articolo (e vengo all'osservazione alla quale avrei dovuto risponder prima) ho già detto, l'altro giorno, che le norme per l'esecuzione della legge saranno date nel regolamento.

Non c'è bisogno che diciamo qui: secondo le norme del regolamento.

CURIONI. Si tratta della competenza dell'autorità giudiziaria...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quindi non accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dunque ella non accetta...?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettare l'articolo aggiuntivo per le ragioni che ho dette.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...?

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Pregho l'onorevole collega Curioni di ritirare la proposta aggiuntiva all'articolo 56 della legge. Egli vorrebbe aggiungere le parole: « Come sarà stabilito dal regolamento ». Ora nel disegno di legge all'articolo 65, quantunque non fosse necessario alla formazione del regolamento, si dice: « La presente legge entrerà in vigore il 90° giorno dalla sua pubblicazione ». Poi si aggiunge: « Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ».

CURIONI. Non le può creare con un regolamento.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Dobbiamo ripetere ad ogni articolo di questa legge che sarà fatto un regolamento per l'esecuzione della legge?

In quanto all'altra aggiunta circa la sospensione durante il procedimento dell'agente di cambio dall'esercizio delle sue funzioni, provvede anche il disposto dell'articolo 56, perchè in esso si dice:

« Nei casi più gravi è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale ».

Del resto mi riferisco a quanto ha dichiarato l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, insiste?

CURIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 56, rimane immutato come nel testo che ho letto, salvo che si toglie l'ultimo inciso che comincia con le parole: *In caso di recidiva ecc.* Se non vi sono altre osservazioni, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 57.

Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'articolo 8 e 2 dell'articolo 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 22 e 2 dell'articolo 23, viene cancellato dal ruolo a cura della Deputazione; nè vi può essere più reiscritto.

(È approvato).

## Art. 58.

Ogni contravvenzione agli articoli 35 a 43 incluso è punita coll'ammenda di lire 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conclusi a mezzo di mediatore iscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 39, l'ammenda è dovuta dal banchiere, o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'articolo 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita con l'ammenda di lire 10 la infrazione al disposto dell'articolo 49, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'articolo 49, od il rilascio delle copie delle distinte presentate alle Stanze di compensazione, cui si riferisce lo stesso articolo, è applicabile l'ammenda di lire 100.

La Commissione propone che sia soppresso l'ultimo comma di quest'articolo?...

**GIOVANELLI EDOARDO, relatore.** La Camera, sopra proposta della Commissione, ha deliberato la soppressione del terzo comma dell'articolo 49, il quale portava l'obbligo agli agenti di cambio di rilasciare la copia dei fogli dei contratti intervenuti.

Ora, qui si commina un'ammenda per la mancanza del rilascio di queste copie. Quindi debbono essere soppresse tutte le parole che seguono la cifra 49, fino alle parole: « lo stesso articolo », e quest'ultimo comma rimarrebbe così concepito:

« Ogni volta che venga rifiutata un'ispezione, di che all'articolo 49, è applicabile l'ammenda di lire 100 ».

E questione di coordinamento più che altro.

**PRESIDENTE.** Dunque nell'ultimo comma di quest'articolo debbono sopprimersi le parole: «... od il rilascio delle copie delle distinte presentate alle Stanze di compensazione cui si riferisce lo stesso articolo... ».

Il comma rimarrebbe così formulato: « Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'articolo 49, è applicabile l'ammenda di lire 100 ».

Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 58, così modificato.

(È approvato).

## Art. 59.

Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle Borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

(È approvato).

## Art. 60.

I funzionari giudiziari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di lire 10; oltre la responsabilità solidale, coi mediatori iscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

L'onorevole Curioni propone la soppressione di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

**CURIONI.** Dirò brevemente le ragioni, per le quali propongo la soppressione dell'articolo 60.

Abbiamo già approvato l'articolo 48, che è un articolo fiscalmente abbastanza grave nell'interesse della finanza.

Secondo quell'articolo « non è ammessa alcuna azione in giudizio, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori, in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse dovute ».



Qui, in questo articolo 60, si va più in là e si commina un'ammenda di lire 10 al magistrato per ogni volta che abbia ommesso un provvedimento su contratti, che non siano stati regolarmente bollati. Ma non basta: al magistrato è inoltre applicata, in solido, la penale della sopratassa, che la legge applica agli agenti di cambio ed a coloro che operano in borsa, che molte volte sale, come abbiamo visto, ad oltre le 1,000 lire.

Ora io mi rivolgo all'equità degli egregi colleghi che sono presenti e forse ancora, se fosse possibile, all'equità di coloro che sono assenti, il che vuol dire agli incompetenti, per domandare con quale coraggio, domani, chiamati a giudicare controversie del genere di queste, apporrebbero la loro firma ad una decisione, sapendo qual'è la sorte che è loro riservata nell'articolo 60.

Se vi è una legge male intesa dal pubblico in genere e dai magistrati in ispecie, è sempre stata questa sui contratti di borsa, perchè fortunatamente a bazzicare in borsa poca gente ci va.

Ora noi non dobbiamo porre il magistrato tra l'incudine e il martello, nel bivio, cioè, di fare da una parte giustizia contro chi non paga, o di avere il ritegno di non farla per paura di incorrere egli stesso in quelle contravvenzioni che egli deve comminare.

Si può prevedere come andranno le cose: qualche volta si discuterà se il contratto fu fatto o non fu fatto, ma molte volte si discuterà della natura del contratto che fu fatto, e a seconda che sarà deciso se il contratto fu fatto in un determinato senso, o in un altro, vi sarà l'applicazione di una tassa  $x$  o di una tassa  $y$ ; e se l'attore sostiene, ad esempio, che il suo fu un contratto di riporto, mentre il convenuto sostiene che fu un contratto a contanti, o viceversa, bisogna che venga prima la sentenza del giudice, che decida se era a termine o a contanti, prima di sapere se è l'attore o il convenuto che ha mancato di assoggettarsi regolarmente alla legge del bollo.

Ora, come volete voi impedire al magistrato di rendere giustizia? Voi non potete sapere *a priori* se il magistrato erra o non erra, e non dovete porlo in queste condizioni, che di regola serviranno ad impedire che sia amministrata giustizia. Perchè tutte le volte che ci sarà un convenuto cattivo pagatore, (e la condizione di solito è preci-

samente questa) basterà che egli eccepisca che il contratto che si fa valere dall'attore è diverso da quello che in realtà è stato fatto, perchè il giudice dica: ma io qui ho un foglietto che l'attore mi propone per un contratto a contanti ed il convenuto mi dice che è un contratto a termine; ovvero l'attore mi dice che è un contratto a termine, e il convenuto mi dice che è a contanti.

Ma, anche nell'interesse della finanza, agevolateli i giudizi. Perchè, quando sarà emanata la sentenza, allora penserà il ricevitore ad applicare la tassa e la multa. Non ponete dunque il magistrato nella condizione di dover sospendere il suo giudizio, perchè la sospensione del giudizio va a danno non solo della giustizia, ma anche della finanza.

Ecco perchè domando che questo articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non posso accettare la soppressione di questo articolo, perchè esso non è che una garanzia per il pagamento della tassa e non mira affatto a far sindacare l'opera del magistrato.

Poichè non si tratta di vedere se il magistrato abbia giudicato bene o male. No: il magistrato deve guardare alla forma estrinseca dell'atto ed accertarsi che abbia scontata la competente tassa.

Questo avviene anche attualmente per ciò che riflette l'applicazione delle leggi di registro e bollo: quando vanno i nostri ispettori a verificare constatano se l'atto su cui si è giudicato sia stato sottoposto alla formalità della registrazione e abbia scontata la competente tassa di bollo.

Dunque anche qui non si tratta, come dicevo, di giudicare l'errore del magistrato, ma di accertarsi che sia stata applicata la tassa, come la esige l'atto.

CURIONI. E se non c'è l'atto?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Come non c'è l'atto? L'atto ci dev'essere, perchè l'operazione di borsa dev'esser redatta su foglietto bollato di competente valore. Tutte le operazioni di borsa sono soggette a tassa, in quanto operazioni di borsa e non per la forma che possano ottenere, e la tassa si deve corrispondere coi foglietti bollati. Il compito del magistrato è dunque facile: non deve emettere provvedimenti in dipendenza di operazioni di borsa, che non risul-

tino da' foglietti bollati, o per le quali non siano state successivamente pagate la tassa e l'ammenda; fermo, per le operazioni differenziali, il disposto dell'articolo 47.

CURIONI. Là è l'ispettore che va a vedere, non il giudice, e, a seconda che l'atto è intitolato, così deve essere pagata la tassa.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Queste sono brevemente le ragioni, per cui non posso accettare la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Soggiungo che in fine dei conti il giudice non deve fare altro che vedere se vi sono quei tali bolli applicati ai foglietti. Se poi il giudice nell'emanare la sua sentenza vede che il contratto, qualificato in un modo, dev'essere qualificato in un altro modo, ed è quindi soggetto ad una tassa maggiore, lo dirà nella stessa sentenza e in occasione della registrazione della sentenza si farà luogo all'applicazione della tassa suppletiva.

CURIONI. Ma se non può pronunziarsi!

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Curioni, insiste?

CURIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 60 come fu letto.

(È approvato).

#### Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 43 incluso, 47, 49, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa.

Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione per le pene pecuniarie applicabili per effetto degli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Curioni propone un'aggiunta in fine del secondo comma: « a' termini della legge sul registro e bollo ».

CURIONI. La ritiro, dopo la dichiarazione fatta che avrà vigore il regolamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 61 come fu letto.

(È approvato).

#### TITOLO V.

#### Disposizioni transitorie e finali.

#### Art. 62.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio, ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro due anni successivi.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Non potranno invocare la disposizione dell'articolo 26 di questa legge.

La cauzione potrà essere unica, ma dovrà essere portata al massimo di lire centomila nel termine di tre mesi successivi all'andata in vigore della legge.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole CELESIA. Parli.

CELESIA. Onorevoli colleghi! Ho apprezzato altamente le ragioni di indole morale e finanziaria che hanno informati gli articoli 5 e 62 di questo disegno di legge; tuttavia mi sembra che queste ragioni, le quali hanno consigliato di elevare la cauzione degli agenti di cambio potrebbero essere un po' più coordinate col rispetto, non dirò ai diritti acquisiti, ma ad una situazione di fatto che si è andata creando da per tutto.

Avrei anche un po' di ragione di parlare di diritti acquisiti perchè si potrebbe seriamente dubitare se le condizioni dell'agente di cambio, quali sono state disciplinate dalle leggi che attualmente regolano la materia e specialmente dal regolamento al codice di commercio del 1882, non rappresentino una vera e propria protezione ufficiale nel senso stretto della parola; ho sentito dire anzi poco fa da un egregio collega che nell'agente di cambio si deve considerare giustamente un doppio servizio, perchè egli agisce talvolta come ufficiale pubblico; ed

allora non sarebbe proprio il caso di vedere se egli abbia o no un diritto acquisito in base ad un regolamento che gli impone degli obblighi e nello stesso tempo gli permette di esercitare la sua professione in certe determinate condizioni che il disegno di legge attuale verrebbe ad aggravare?

Ad ogni modo non voglio soffermarmi sull'esame di questi diritti acquisiti ai quali, se esistessero, come io ho ragione di credere, toglierebbe ogni efficacia, l'articolo 62; la mia tesi sta sopra questa ragione di fatto; che quando nel 1882 si introdusse l'obbligo della cauzione, che prima non esisteva, si lasciarono esercitare anche agenti di cambio che non avevano cauzione dei quali taluno, già vecchio, esiste tuttora: se lo stesso criterio si dovesse applicare ora, dovrei proporre che l'articolo 62 dovesse anche stabilire che coloro che esercitano oggi la professione di agenti di cambio avessero diritto di continuare ad esercitarla alle stesse condizioni di prima.

Ma voglio limitarmi ad esaminare la questione da un punto di vista equitativo; ed in questo caso a me sembra che, se le ragioni di interesse pubblico che hanno consigliata la disposizione attuale, debbono in modo assoluto prevalere sopra l'interesse privato ed anche sopra gli eventuali diritti acquisiti, almeno si deve cercare di addolcire la tutela dell'interesse pubblico per modo che l'interesse dei privati venga ad esser leso il meno possibile.

Ed è per ciò che io mi associerei ad un emendamento che vedo proposto dall'onorevole Fortunati e da altri colleghi i quali vorrebbero che fosse portato da uno a due anni il termine stabilito dall'articolo 62 per l'aumento della cauzione degli agenti di cambio.

Non ho fatto in tempo a proporre un emendamento mio in proposito; comunque pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di voler accettare anche una modificazione all'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo stesso; cioè, dove è detto: « La rimanente metà (della cauzione) dovrà essere prestata entro i due anni successivi » si dicesse così: « La rimanente metà dovrà essere prestata entro i cinque anni successivi ».

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Celesia dovrebbe sapere che le proposte di emendamento non si presentano così.

CELESIA. Ho fatto la proposta nel solo caso che trovassi consenzienti il Ministero e la Commissione. Del resto c'è già l'emendamento dell'onorevole Fortunati, a cui mi associo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Sono d'accordo nelle idee manifestate dall'onorevole Celesia; ma da quella questione generale mi pare ne sorga una speciale intorno alla quale (non presenterò un emendamento, per non essere richiamato dal Presidente) vorrei un chiarimento dall'onorevole ministro. Gli agenti di cambio, a cui questa legge si riferisce, sono quelli, che operano in borsa?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È naturale!

CARNAZZA. Vedo che l'onorevole ministro mi dà ragione. Già la relazione ministeriale limitava la disposizione agli agenti, chiamati ad operare in borsa, e l'articolo 22 della legge, nel determinare che l'ammontare della cauzione è diverso per le singole borse, si riferisce evidentemente a quegli agenti, che operano in borsa. Ora, vi sono nelle città, che non hanno borsa di commercio, degli agenti di cambio, la cui opera è utilissima per tutte quelle operazioni, che il codice di commercio assegna a questa categoria di funzionari, se funzionari si possono chiamare.

È evidente che costoro, vuoi perchè non compiono quel numero grande di affari, che compiono quelli, che operano in borsa, vuoi perchè a loro sono quasi sconosciuti i contratti a termine, non hanno alcuna ragione nè equitativa, nè morale, nè giuridica per essere sottoposti allo stesso trattamento di quelli, che operano in borsa.

È per ciò che, non facendo alcun emendamento, esprimo la speranza che l'onorevole ministro voglia dire una parola per mettere in chiaro che quest'articolo non si applica agli agenti, che esercitano la loro professione in una città, dove non esiste borsa di commercio.

PRESIDENTE. Veniamo agli emendamenti.

Quelli degli onorevoli Fortunati, Teofilo Rossi, Cornaggia, sono così concepiti.

Il primo:

« Nel primo comma alle parole: entro un anno dall'attuazione, ecc., sostituire le parole: entro due anni dall'attuazione, ecc. »

Il secondo:

In fine del primo comma sostituire alle parole: entro due anni successivi, queste altre: entro i quattro anni successivi.

Ha facoltà l'onorevole Fortunati di svolgere i suoi emendamenti.

FORTUNATI. I miei emendamenti non hanno bisogno di spiegazioni, e li raccomando al ministro ed alla Commissione.

Essi, raddoppiando i termini di tempo proposti nell'articolo 62 servono a dar tempo agli agenti di cambio già in funzione di mettersi in regola con questa nuova disposizione, tenuto conto che, senza dubbio, l'aggravio, che porta loro quest'articolo di legge, se è giustificato, è pure molto sensibile.

Rendere agevole la suddivisione di questo peso in un numero maggiore di anni, mi pare sia cosa, che possa essere accettata, e perciò io la raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il primo emendamento dell'onorevole Curioni, consiste nel sostituire alle parole « entro un anno, ecc. » le parole « entro due anni, ecc. ».

Poi vengono questi altri due:

*In fine del primo comma sostituire alle parole: entro due, le parole: entro tre.*

*Nel secondo comma alle parole: potranno unirsi, sostituire: potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi, ecc. ecc.*

Ha facoltà l'onorevole Curioni di svolgere i suoi emendamenti.

**CURIONI.** Il periodo transitorio accettato, almeno quello, che è accettato dalla Commissione, perchè il ministro ne aveva introdotto uno ben più grave ed importante, non nell'interesse degli agenti di cambio, che certamente meritano molto maggiore riguardo, ma a favore della *coulisse*, per la quale si può riconoscere anche in via di equità una specie di diritto acquisito, non è in relazione certamente col diritto acquisito dall'agente di cambio, se così si può chiamare, che è superiore. Ora il Governo aveva accordato alla *coulisse* il diritto a vita di poter esercitare la funzione che ora esercitano gli agenti di cambio in Borsa, cioè delle negoziazioni alle grida, che è la funzione più essenziale ed importante delle borse. È venuta la Commissione con un temperamento, al quale io sottoscrivo, e cioè che in via di equità alla *coulisse* sia accordato il diritto della negoziazione alle grida per cinque anni. Ora io domando all'onorevole ministro ed alla Commissione: dopo avere accordato cinque anni di indennità a questi signori, non volete accordare per lo meno altrettanto di indennità all'agente di cambio per mettersi in regola con la cauzione?

E ancora.

Io non vi dico che all'agente di cambio accordiate cinque anni per integrare la cauzione, ma dico: integri la metà nel primo biennio; integri il saldo nell'ulteriore triennio, e cioè in cinque anni.

Mi pare questa una concessione che il Governo non può, senza venir meno all'equità la più evidente, rifiutare.

Non basta. La Commissione è andata alla ricerca di un temperamento per mettere i meno economicamente provvisti fra gli agenti di cambio in condizione da poter integrare la cauzione, ed ha escogitato questo congegno: tre agenti di cambio, che fra tutti e tre possano mettere insieme le centomila lire, ammontare della cauzione, se ciascuno di essi non ha che 33,333 lire, si mettano insieme, si costituiscano in società e prestino una cauzione unica.

Ed io dico: è un ottimo suggerimento, non solamente dal lato fiscale, ma anche da quello morale. Perchè avrete tre teste che rispondono e l'usbergo di tre moralità; se non tutti e tre almeno uno sarà onesto. Quindi, sono completamente di accordo.

Ma è inutile aver l'aria di concedere rimedi nella forma, se poi si negano nella sostanza. Accordate a questi agenti tre mesi di tempo soltanto per costituirsi in società, mentre accordate loro due anni di tempo per pagare il primo aumento della cauzione.

Dunque, accordate un tempo congruo. Non si improvvisano queste cose.

Per questo ho domandato: portate il limite di tre mesi ad un anno; tale proposta costituisce il terzo mio emendamento all'articolo.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura industria e commercio.** Chiedo di parlare. ;

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Non è necessario che io ripeta oggi le considerazioni, che ebbi l'onore di svolgere nella discussione generale; ma non reputo inutile aggiungere brevi osservazioni, per dimostrare che a torto gli agenti di cambio si dolgono delle disposizioni di questa legge.

L'articolo 62, contro il quale sonosi appuntate tante critiche, così come è stato modificato dalla Commissione, e io sostanzialmente accetto, salvo qualche temperamento maggiore, di cui mi riservo di parlare, fa notevoli concessioni di favore agli attuali agenti cambio. Perchè non è esatto parlare qui di diritti acquisiti, ai quali ha accennato l'onorevole deputato Celesia. Si tratta qui dell'esercizio di una professione non solo, ma si tratta dell'esercizio di certe determinate funzioni, consentito dallo Stato in determinate località, e per il quale il legislatore può sempre, a seconda delle esigenze dell'interesse pubblico, può mutare le condizioni ed i requisiti.

Noti la Camera che il disegno di legge nulla muta rispetto ai mediatori ed ai loro diritti, regolati nel codice di commercio.

Per esempio, noi abbiamo che a Firenze i mediatori, i quali non esercitano in Borsa, hanno una cauzione, quelli che sono gli agenti di cambio, un'altra, e così a Napoli, e così in tutte le Borse.

Il disegno di legge si riferisce soltanto agli agenti di cambio a favore dei quali esso consacra il monopolio della negoziazione dei titoli pubblici e dei valori quotati. Il legislatore il quale dà questo privilegio e altri, il quale concede tutti i vantaggi assicurati nella legge, può nella legge stessa stabilire le condizioni secondo le quali si può essere ammessi a fruirne. E ciò anche se si volesse astrarre dalle gravi considerazioni di interesse pubblico. Quindi non è il caso di parlare di diritti acquisiti; e se dovessimo ricorrere agli esempi stranieri, noi avremmo fra gli altri quello della Francia (dove l'ordinamento delle Borse è presso a poco identico al nostro), in cui un bel giorno la cauzione da 125,000 lire fu portata a 250,000, e non venne in mente a nessuno di fare le proteste che sono sorte in questi giorni da noi da parte degli interessati.

CURIONI. Ma in Francia si fanno per 100 miliardi all'anno di affari!...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo so... Eppure in Francia vi sono 70 agenti di cambio iscritti nei ruoli della Borsa; in Italia ne abbiamo 372, molti dei quali costituiscono un elemento perturbatore delle sane operazioni di Borsa, poichè è evidente che, essendo in molti a dover trarre guadagno dalla stessa professione, non tutti guardano sempre per il sottile nè per chi si negozia, nè alle garanzie necessarie alle negoziazioni, nè alla natura degli affari che si trattano.

E questa è precisamente la ragione per cui tutti furono concordi nel domandare l'aumento della cauzione, e il Congresso di quegli stessi Sindacati di borsa che oggi protestano, nel 1904 domandava che la cauzione fosse portata a 100,000 lire. E qui, un altro argomento per rispondere a quelli i quali parlano di diritti acquisiti; e lo desumo dal fatto che allora, visto che per portare la cauzione a 100,000 lire sarebbe occorsa una legge, si suggerisce che le Camere di commercio possano valersi intanto della facoltà di elevare la cauzione fino a 30,000 lire. Quindi, evidentemente, se le Camere di commercio possono nei limiti delle 30,000 lire aumentare o diminuire la cauzione, non vi è diritto acquisito nella misura di essa. Esclusa dunque questa considerazione del diritto

acquisito, dimostrata la necessità di risanare le Borse, io credo che sia già una grande concessione che si faccia, quella delle disposizioni transitorie. Si sono proposti tre emendamenti. Anzitutto io credo di aver già risposto alla domanda di chiarimento rivoltami dal collega onorevole Carnazza, che cioè queste disposizioni di legge non si applicano che a coloro che operano in Borsa: tutti gli altri mediatori restano con le cauzioni, quali sono determinate dalle diverse Camere di commercio.

Torno agli emendamenti.

L'onorevole Curioni vorrebbe che si desero due anni di tempo per portare al doppio le cauzioni.

Ora, noti l'onorevole Curioni, che alla Borsa di Napoli la cauzione è già di 30,000 lire, a Torino di 20,000, a Roma di 25,000: ora, quando si dà un anno di tempo per portare la cauzione (mettiamo che queste siano le Borse più importanti, le quali devono arrivare alle 100,000) quando si dà un anno di tempo per integrare le cauzioni a 50,000 lire, unendovi anche la condizione favorevole della Società in nome collettivo, mi pare che siasi concesso già molto.

E mi domando: se un agente di cambio, che opera per somme ingenti e che deve godere la fiducia dell'alto commercio, non è buono a procurarsi le 25,000 lire per l'aumento della cauzione, quale garanzia morale ed economica può offrire per il disimpegno d'un ufficio tanto delicato e importante?

Quindi io insisto sulla proposta della Commissione, che cioè entro un anno si debba integrare la cauzione.

Però consento ad un temperamento, quello cioè di protrarre di un anno il termine proposto dalla Commissione, per integrare l'altra metà della cauzione, di protrarlo cioè a tre anni; e con questo mi pare che noi abbiamo fatto in massima delle concessioni agli agenti di cambio, i quali devono esserne riconoscenti alla Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Sicchè, onorevole ministro, ella accetta che al primo capoverso dell'articolo 62, alle parole: « La rimanente metà dovrà essere prestata entro due anni successivi » si sostituiscano queste altre: « La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate eguali annuali ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ed accetta l'onorevole ministro di agricoltura anche l'emenda-

mento dell'onorevole Curioni, di sostituire nel secondo comma, alle parole: « Potranno unirsi », le parole: « Potranno entro un anno dall'attuazione della presente legge unirsi, ecc. »?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Poi viene l'emendamento concordato tra il Governo e la Commissione, di sostituire al capoverso terzo il seguente: « Alle Società di agenti di cambio, non è permessa l'assunzione di rappresentanti ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sicuro, è una sostituzione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 62 così modificato.

#### Art. 62.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio, ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dalla attuazione della presente legge, unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alle Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica, ma dovrà essere portata al massimo di lire centomila nel termine di un'anno dall'andata in vigore della legge.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 62 così modificato:

(È approvato).

#### Art. 63.

Non ostante il disposto dell'articolo 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, eserci-

tando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, a condizione che esse posseggano i requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'articolo 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'articolo 29, presentare i loro libri a termini degli articoli 30 e 49, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

A quest'articolo l'onorevole Curioni propone il seguente emendamento:

*Nel primo comma alle parole:* avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, *sostituire:* avessero fatto uso di tale facoltà prima del 16 maggio 1908, data della presentazione di questa legge.

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CURIONI. La ragione del mio emendamento è semplice. La data del 1° gennaio era stata adottata perchè evidentemente la legge era pronta per la sua presentazione fin da quel tempo, mentre poi per ragioni parlamentari la presentazione avvenne il 16 maggio. Ora non è affatto equo accordare questa specie di diritto transitorio dell'articolo 63 a tutti coloro che sono stati autorizzati fino al 1° gennaio 1908, e non a quelli che sono stati autorizzati dopo il 1° gennaio ma prima della presentazione della legge, poichè non si comprende come si possa chiudere l'esercizio di una professione a coloro che invece di avere sei mesi e un giorno di esercizio non hanno che sei mesi soltanto e non potevano immaginare allo inizio dell'esercizio della professione che venisse fuori una disposizione come questa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Curioni, accetto il suo emendamento.

CURIONI. Allora sta bene e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non val la pena di provocare un voto per il termine di pochi mesi in più proposto dall'onorevole Curioni. Però egli intende sapere, perchè fu proposto il 1° gennaio, ed io rispondo: Per determinare una data, non perchè si tratti di diritti: diritti non ve ne sono.

L'esercizio della mediazione in Borsa da parte di queste persone, alle quali la Commissione propone di concedere un quinquennio, è derivato da un abuso verificatosi in una sola Borsa.

A ogni modo tra cominciare dal mese di gennaio o di maggio vale lo stesso; quindi sono d'accordo per la modificazione proposta dall'onorevole Curioni; quanto al resto sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 63, poichè l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Curioni, deve essere così modificato:

« Nel primo comma alle parole: avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, sostituire: avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908 ».

Poi in forza dell'emendamento concordato tra il Governo e la Commissione, bisogna in fine del primo comma aggiungere: « e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio ».

Pongo a partito l'articolo 63 così modificato.

(È approvato).

Art. 64.

Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di borsa.

(È approvato).

Art. 65.

La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del Titolo II del regolamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1883, n. 1119, non che ogni altra contraria disposizione.

(È approvato).

Art. 66.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio debbono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 67.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole ministro di volere in questo articolo consentire un'aggiunta l'opportunità della quale mi è stata suggerita da un dispaccio ricevuto stanotte.

Vi è qualcuno che pretende nientemeno, che questa disposizione, che dice: « Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico », debba interpretarsi nel senso che gli agenti di cambio che sono accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico non siano soggetti alle disposizioni di questa legge.

Proporrei quindi di aggiungere: « per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiuti in tale loro qualità ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non vi sarebbe bisogno di chiarire questa disposizione; pure, sorto il dubbio, è meglio eliminarlo. Consentito quindi nell'aggiunta, proposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 67 con l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore ed accettata dal ministro di agricoltura.

(È approvato).

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Due semplici osservazioni per il coordinamento di questa legge.

All'articolo 25 si è incorso in un errore; si è detto: « La cauzione degli agenti di cambio dovrà essere prestata in danaro ovvero in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo ed intestati ».

Invece si deve dire: « Esenti da qualsiasi vincolo intestati o al portatore ». Tanto è vero che poi si dice che il deposito dei titoli al portatore è disciplinato dal regolamento.

Alcuni cultori del diritto penale poi mi hanno fatto osservare che alle parole del terzo comma dell'articolo 61: « L'azione per le pene pecuniarie applicabili per effetto degli articoli citati nel precedente comma, si prescrive ecc. », sarebbe meglio sostituire queste altre: « L'azione penale per le contravvenzioni agli ecc. ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, s'intendono approvate queste semplici modificazioni di forma.

(Sono approvate).

Si procederà domani alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario*, legge: (Vedi *Stam-pato* n. 593-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

(È approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate modificazioni al repertorio suddetto.

Do lettura della tabella.



Voci da modificare				Voci modificate			
del repertorio		della tariffa		del repertorio		della tariffa	
		Cate- goria	Numero e lettera			Cate- goria	Numero e lettera
Lana di alpagà, di cammello, di capra, di gua- naco, di lama e di vigogna.				Lana di alpagà, di capra, di gua- naco, di lama e di vigogna.			
<i>Come la lana pro- priamente detta.</i>				<i>Come la lana pro- priamente detta.</i>			
Pelo di alpagà, di cammello, di capra, di gua- naco, di lama e di vigogna.				Pelo di alpagà, di capra, di gua- naco, di lama e di vigogna.			
<i>(V. Lana di alpa- gà, ecc.).</i>				<i>(V. Lana di alpa- gà, ecc.).</i>			
				Pelo di cammel- lo, greggio, car- dato o pettina- to, ma non tinto - altro. <i>Come la lana propria- mente detta, se- condo la condi- zione nella quale si presenta.</i>	Pelogreggio	VII	133-a

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 di cui fa parte integrante questa tabella di cui ho data lettura.

(È approvato).

Anche di questo disegno di legge si procederà domani alla votazione segretata.

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 445-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Emilio Bianchi.

(Non è presente).

Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nelle annesse tabelle A, B, C, che formano parte integrante della presente legge.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75 e 306 b) della stessa tariffa.

Do lettura delle tabelle A, B e C.

#### TABELLA A.

### Modificazioni alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

All'articolo 6, lettera a, è aggiunto il seguente inciso:

« Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi

anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente ».

All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

« Sotto condizione di reciprocità sono pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri, nonchè le bandiere, gli stemmi e gli oggetti di cancelleria che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare ».

Il § 2 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono ».

Al § 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente inciso:

« La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione ».

Il § 14 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 14° Provviste di bordo di origine estera, che servono al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri dei bastimenti esteri o dei bastimenti mercantili nazionali, durante il loro soggiorno nei porti dello Stato ».

All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

16° Le casse e le urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciata dall'autorità competente ».

## Tabella B.

## Modificazioni dei dazi iscritti nella tariffa doganale.

Numero e lettera (1)	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
5 bis	Acetone . . . . .	Ettolitro	40. ▶
6	Etere e cloroformio . . . . . Il dazio sull'etere e sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.	Quintale	90. ▶
7 a)	Oli fissi di pesce :		
	1. in bottiglie o altri simili recipienti di capacità non superiore a 5 litri . . . . .	id.	10. ▶
	2. in altri recipienti . . . . .	id.	6. ▶
	Gli oli di pesce preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra i medicamenti composti.		
10	Lieviti . . . . .	id.	12. ▶
14 bis	Zucchero di latte . . . . .	id.	60. ▶
15	Glucosio :		
a)	solido . . . . .	id.	40. ▶
b)	liquido . . . . .	id.	30. ▶
	Tanto sul glucosio solido quanto su quello liquido, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fab- bricazione in misura eguale alla rispettiva tassa di fabbricazione interna.		
26	Zafferano . . . . .	chilogr.	20. ▶
27 a	Noci moscade, col guscio . . . . .	quintale	180. ▶
31	Acidi :		
a)	acetico impuro . . . . .	id.	2. ▶
	È considerato come acido acetico impuro l'aci- do pirolegnoso greggio e l'acido acetico,		

(1) I numeri segnati con *bis*, *ter*, *quater* si riferiscono a nuove voci aggiunte in tariffa.

Numero e lettera	Denominazioni delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
31 (Segue)	Acidi ( <i>Segue</i> ): anche limpido come l'acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.		
b)	acetico puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro:		
	— 10 per cento o meno . . . . .	Quintale	2. »
	— più di 10 e meno di 30 per cento . . . . .	id.	6. »
	— 30 per cento o più, ma meno di 50 . . . . .	id.	10. »
	— 50 per cento o più ma meno di 70 . . . . .	id.	14. »
	— 70 per cento o più ma meno di 90 . . . . .	id.	18. »
	— 90 per cento o più ma meno di 98 . . . . .	id.	20. »
	— 98 per cento o più (acido acetico glaciale).	id.	22. »
c)	Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione in misura eguale alla tassa di fabbricazione interna, secondo il contenuto in acido acetico anidro.		
d)	arsenioso . . . . .	id.	4. »
	citrico . . . . .	id.	25. »
r)	lattico . . . . .	id.	15. »
	non nominati . . . . .	id.	10. »
35	Ossidi:		
c)	di piombo . . . . .	id.	8. »
d)	di stagno . . . . .	id.	8. »
39	Cloruro:		
a)	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti) . . . . .	id.	4. »
b)	di calcio . . . . .	id.	1. »
40 bis	Sali d'oro e di platino . . . . .	chilogr.	10. »
43	Solfati:		
b)	di ammonio . . . . .	—	esente
f)	di manganese . . . . .	quintale	5. »

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro  Lire
43 bis	Silicati di potassio e di sodio:		
a)	liquidi o in soluzione . . . . .	Quintale	0.50
b)	solidi . . . . .	id.	1.20
58 bis	Vaselina:		
a)	naturale . . . . .	id.	15. »
b)	artificiale . . . . .	id.	30. »
	Clorati e perclorati di potassio e di sodio . . . . .	id.	20. »
	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di calcio, di potassio di sodio . . . . .	id.	5. »
59	Sali di antimonio . . . . .	id.	15. »
	Sali di stagno . . . . .	id.	10. »
	Prodotti chimici non nominati . . . . .	id.	10. »
	Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.		
	L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, conte- nenti più di 25 per cento di cloruro di sodio è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vi- gilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la sopra- tassa in misura eguale alla tassa imposta sulla produzione interna, dall'art. 4 della legge del 3 luglio 1904, n. 329.		
62	Radiche di liquirizia:		
a)	non polverizzate . . . . .	—	esenti
b)	polverizzate . . . . .	quintale	20. »

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
63	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti e semi, non nominati, medicinali:		
a)	non polverizzati . . . . .	Quintale	3. ▶
b)	polverizzati . . . . .	id.	30. ▶
67 b)	Scorze di china-china:		
	1. non polverizzate . . . . .	—	esenti
	2. polverizzate . . . . .	quintale	20. ▶
69 bis	Burro di cacao . . . . .	id.	30. ▶
71 bis	Catrame vegetale . . . . .	id.	2. ▶
72 bis	Unti da carre o per macchine:		
a)	contenenti oli minerali pesanti . . . . .	id.	8. ▶
b)	contenenti altri oli minerali . . . . .	id.	30. ▶
c)	altri . . . . .	id.	8. ▶
86 a)	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di grossezza superiore a 2 millimetri . . . . .	id.	14. ▶
96	Tele di lino e di canapa:		
c)	smerigliate . . . . .	id.	45. ▶
97	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati . . . . .	id.	195. ▶
	2. foggianti . . . . .	id.	245. ▶
	I dazi sulle calze e sui guanti, tanto di questa, quanto delle altre categorie, comprendono an- che il sopradazio per la cucitura, non quello del ricamo.		
	I guanti e le calze semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti si classificano come i cuciti. Quelli di maglia a punto dimi-		

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
97 <i>Segue</i> )	Maglie ( <i>Segue</i> ):		
	nuito si classificano come calze e guanti foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina uniti uno all'altro non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.		
	b) altre:		
	1. semplici . . . . .	Quintale	130. »
	2. foggiate . . . . .	id.	195. »
120 c)	Tessuti smerigliati . . . . .	id.	45. »
122	Maglie:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati . . . . .	id.	210. »
	2. foggiate . . . . .	—	Dazio delle maglie altre foggiate, con aumento di lire 50 il quintale.
	b) altre:		
	1. semplici . . . . .	quintale	150. »
	2. foggiate . . . . .	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici.
133 bis	Setole:		
	a) greggie . . . . .	—	esenti
	b) pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti.	quintale	8. »
144	Maglie:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati . . . . .	id.	308. »
	2. foggiate . . . . .	id.	380. »
	b) altre:		
	1. semplici . . . . .	id.	220. »
	2. foggiate . . . . .	id.	330. »

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
	162 Maglie di seta o di filusella:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati . . . . .	Chilogr.	12. ▶
	2. foggiate . . . . .	id.	14. ▶
	b) altre:		
	1. semplici . . . . .	id.	8. ▶
	2. foggiate . . . . .	id.	12. ▶
162	162-bis Maglie miste nelle quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati . . . . .	id.	7.50
	2. foggiate . . . . .	id.	9.50
	b) altre:		
	1. semplici . . . . .	id.	5. ▶
	2. foggiate . . . . .	id.	7.50
167 bis	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:		
	a) con fili d'oro o d'argento buono, o dorati o argentati . . . . .	id.	15. ▶
	b) altri . . . . .	id.	12. ▶
181	Carri da strade comuni:		
	a) automobili:		
	1. del peso di 1000 chilogrammi o meno . . .	quintale	20. ▶
	2. del peso di più di 1000 fino a 3000 chilogrammi . . . . .	id.	14. ▶
	3. di peso superiore a 3000 chilogrammi . . .	ciascuno	450. ▶



Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
181 (Segue)	Carri da strade comuni ( <i>Segue</i> ):		
b)	coperti, per trasporto di masserizie . . . . .	Ciascuno	80. *
c)	altri:		
	1. senza molle . . . . .	id.	22. *
	2. con molle . . . . .	id.	40. *
182	Vetture da strade comuni:		
b)	con più di due ruote, scoperte . . . . .	ciascuna	110. *
c)	con più di due ruote, coperte . . . . .	id.	200. *
	Le vetture con mantice si comprendono fra quelle coperte.		
182 ter	Velocipedi:		
a)	a motore . . . . .	ciascuno	80. *
b)	altri . . . . .	id.	42. *
	I velocipedi con più di tre ruote seguono il trattamento delle vetture.		
c)	parti staccate di velocipedi (escluse quelle greggie, di ferro o di acciaio) . . . . .	quintale	100. *
	I telai di velocipedi si classificano come velocipedi completi.		
213 bis	<i>Nota aggiunta.</i> I nastri di acciaio laminati a freddo di grossezza inferiore a mezzo millimetro, destinati alla fabbricazione delle punte di penne da scrivere, sono ammessi al dazio di lire 1 il quintale alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.		
215 bis	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie ordinarie . . . . .		6. *
218 bis	Focolari di lamiera di ferro o di acciaio ondulata, per caldaie a vapore . . . . .	id.	11. *
218 ter	Corde di filo di ferro o di acciaio, anche con anima di materia tessile . . . . .	—	Dazio del filo di ferro o di acciaio del quale sono composte, con aumento di lire 8 il quintale.
218 quater	Vasellame e utensili per uso domestico, di ferro smaltato . . . . .	quintale	35. *

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
225	Rame, ottone e bronzo:		
d)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro.	Quintale	20. ▶
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno.	id.	40. ▶
f)	in cilindri e stampi, incisi per la stampa . . . . .	id.	20. ▶
	in viti e chiavarde . . . . .	id.	40. ▶
l)	in lavori non nominati . . . . .	id.	30. ▶
231	Arsenico allo stato metallico . . . . .	id.	7.50
234	Alluminio e sue leghe col rame:		
a)	allo stato greggio . . . . .	id.	30. ▶
b)	in lamiere, in verghe o in tubi . . . . .	id.	50. ▶
c)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro.	id.	50. ▶
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno.	id.	75. ▶
d)	in lavori di qualsiasi sorta . . . . .	id.	150. ▶
236	Fucili:		
a)	— ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala . . . . .	ciascuno	8. ▶
	— di qualsiasi altra specie . . . . .	id.	15. ▶
b)	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie . . . . .	chilogr.	3. ▶
	— altre . . . . .	id.	6. ▶
237 b)	Parti di pistole e rivoltelle:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie . . . . .	id.	5. ▶
	— altre . . . . .	id.	10. ▶
240 f)	macchine agrarie:		
	1. mietitrici e falciatrici . . . . .	id.	4. ▶
	2. altre . . . . .	id.	9. ▶

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
240 bis	Accumulatori elettrici e loro parti metalliche . .	Quintale	16. ▶
241 bis	Lampade elettriche:		
a)	ad arco . . . . .	id.	60. ▶
b)	a incandescenza . . . . .	cento	5. ▶
258 bis	Marmo e alabastro, di qualsiasi qualità, lavorati in vasi, soprammobili e simili altri oggetti, con ornamenti di metallo . . . . .	quintale	15. ▶
260 bis	Terra d'ombra allo stato naturale . . . . .	—	esente
262	Laterizi:		
a)	mattoni ordinari, tegoli comuni e ambrogette greggie . . . . .	quintale	0.25
b)	mattoni refrattari:		
	1. comuni:		
	di peso inferiore a 5 chilogrammi . . . . .	id.	0.50
	del peso di 5 chilogrammi o più . . . . .	id.	0.75
	Per mattoni comuni, s'intendono quelli paralle- lepipedici, i cuneiformi e quelli a corona cir- colare.		
	2. altri . . . . .	id.	1.50
c)	embrici alla foggia marsigliese e parigina e mat- toni forati . . . . .	id.	1.50
267 bis	Lavori di grafite . . . . .	id.	7. ▶
290	Crusca . . . . .	id.	2. ▶
293	Fecole . . . . .	id.	6. ▶
297	Uva fresca . . . . .	id.	12. ▶
302	Frutta secche . . . . .		
	pignoli:		
	1. col guscio . . . . .	id.	5. ▶
c)	2. sgusciati . . . . .	id.	20. ▶
	oleose non nominate . . . . .	—	esenti
302 bis	Noci di cocco . . . . .	—	id.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
307	Olio di palma . . . . . Olio di cocco . . . . .	— quintale	esente 4. ▶
330	Burro :		
a)	di latte :		
	1. fresco . . . . .	id.	15. ▶
	2. cotto o salato . . . . .	id.	20. ▶
b)	artificiale . . . . .	id.	30. ▶
338 bis	Candele di paraffina . . . . .	id.	20. ▶
	Come candele di paraffina si considerano anche quelle di stearina miste con paraffina in mi- sura superiore al 30 per cento		
354 bis	Celluloide :		
a)	greggio, in massa o in tavole, fogli, bacchette e tubi, non puliti nè altrimenti lavorati . . . .	—	esente
b)	in tavole, in fogli, in bacchette o in tubi, puliti o altrimenti lavorati alla superficie . . . . .	Quintale	15. ▶
358 bis	Tessuti gommati in pezza per la fabbricazione delle guarniture di scardassi . . . . .	d.	20. ▶
	Il dazio stabilito per i tessuti di questa specie è applicabile soltanto per le importazioni ef- fettuate dai fabbricanti di guarniture di scar- dassi, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.		
366	Fornimenti da ombrelli . . . . .	id.	40. ▶

## Tabella C.

Modificazioni di forma e soppressioni alle voci del testo unico della tariffa doganale, approvato con regio decreto 24 novembre 1895, n. 679.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
2	Modificata la nota come contro.	Sulle acque gassose, oltre il dazio si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuotono i diritti doganali.
3 b	Id. id.	Le bottiglie di capacità superiore a un litro, contenenti bevande fermentate, pagano per tante bottiglie quanti sono i litri di liquido che contengono. Le frazioni di litro si considerano per un litro. Questo metodo vale anche per le damigiane, i fiaschi ed altri simili recipienti, siano essi di vetro o di altra materia.
4	Id. id.	Sulla birra tanto in botti o caratelli quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sopratassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.
5	Id. id.	Sugli spiriti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. La sopratassa di fabbricazione sullo spirito dolcificato o aromatizzato compreso il cognac, anche riposto in bottiglie, non può mai essere commisurata sopra una forza alcoolica inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che lo spirito abbia una forza alcoolica superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporlo all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
5 b	Soppressa la nota.	—
7 d	Modificata la nota come contro.	Sull'olio di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione dell'olio di cotone.
8	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli minerali, di resina e di catrame, non nominati:

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
9	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli essenziali ed essenze:
9 b	Modificata la sottovoce come contro.	b) di agrumi.
9 e	Modificata la nota come contro.	Sulle essenze spiritose di rum, cognac ed altre contenenti spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 0.57 di alcool anidro per ogni chilogramma di essenze con recipienti immediati.
12 b	Modificata la nota come contro.	Sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione della cicoria.
13	Sostituita la nota con quella di contro.	Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe. Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
18 b	Soppressa.	—
31 i-1	Modificata come contro.	Acido tannico impuro.
31 i-2	Id. id.	Acido gallico e acido tannico puro.
31 j	Id. id.	Acido cloridrico.
36 b	Id. id.	Acetati e piroligniti, non nominati.
37 a	Id. id.	Carbonato di bario.
43 h	Id. id.	Solfato di rame.
44	Id. id.	Tartaro greggio, gruma di botte e feccia di vino.
47	Modificata la nota come contro.	Sui fiammiferi si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura uguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.
53	Modificata come contro.	Cloruro mercurico (sublimato corrosivo).
55	Id. id.	Sali ammoniacali non nominati.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
60	Modificata la nota come contro.	Sulle polveri da min. da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) e sugli altri prodotti esplosivi, oltre il dazio, riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.
67 a	Modificata come contro.	Scorze di agrumi, fresche o secche.
72 b	Modificata la nota come contro.	Segue il trattamento del sapone profumato anche il sapone comune in forma simile a quella del sapone da toletta.
74 a	Id. id.	Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 80 litri di alcool anidro per ogni quintale di profumerie con recipienti immediati.
75 c	Modificata come contro.	Gambier e catecù.
80	Id. id.	Colori non nominati.
81 a	Modificata la nota come contro.	Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 67 litri di alcool anidro per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.
84 a 1 2	Modificata come contro.	Lucido da scarpe: — in scatole, boccette o recipienti simili. — in altri recipienti.
84 b	Id. id.	Nero d'ossa.
85	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Canapa, lino, juta e vegetali filamentosi non nominati:
93 c	Modificata la nota come contro.	Ai tessuti misti, tanto di questa quanto delle categorie sesta e settima, è applicabile il dazio di quelli della materia che domina in peso su ciascuna delle altre e, a parità di peso, il dazio di quelli della materia più tassata.
95 c	Id. id.	I tessuti greggi o imbianchiti con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad un uso determinato come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità. Questa nota vale anche per la categoria VI.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
102	Modificata come contro .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		— con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		— con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
110	Soppressa la nota.	—
126	Id.	—
128 c	Modificata come contro .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
1.		— con fili d'oro o d'argento o dorati o argentati.
2.		— con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
142 a	Id. id.	Coperte di pelo, con catena di lino o di cotone, non tinte.
143	Id. id.	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana. (Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana).
149	Id. id.	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		— con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		— con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
163 c	Soppressa.	—
167	Modificata come contro .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		— con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		— con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
171 b-3	Id. id.	Tavole e quadrelli di legno, impiallacciati o intarsiati, per pavimento.
178	Modificata l'intestazione della voce come contro .	Utensili e lavori non nominati, di legno comune:



Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
182 a	Modificata come contro .	Vetture da strade comuni, a due ruote.
186 a	Id. id. .	Trecce di paglia e trecce per cappelli di scorza, di sparto, ecc.
199 a	Soppressa la nota.	—
211 b-1	Modificata come contro .	in getti greggi: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 c 1	Id. id. .	in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 d-1	Id. id. .	in getti verniciati, stagnati, zincati, piombati, ramati, nichelati, smaltati o commisti con altri metalli: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
214	Soppressa.	—
216	Modificata l'intestazione della voce come contro .	Tubi di ferro e di acciaio, con parete della grossezza:
218	Id. id. .	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori non nominati:
220	Id. id. .	Lamiere di ferro e di acciaio zincate o piombate:
221	Id. id. .	Lamiere di ferro e di acciaio, stagnate, ramate o ossidate:
225 g-1	Modificata come contro .	in monete: aventi corso legale nel Regno e per collezioni di numismatica.
229 b	Id. id. .	in fogli non verniciati e in fili.
239	Id. id. .	Macchine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, di peso superiore a 300 chilogrammi.
250	Soppressa la nota.	—

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voti e note modificate
255 a) b)	Modificata come contro .	Pietre preziose lavorate: — fini o gemme propriamente dette; — altre.
260	Id. id.	Terre colorate (boli, ocre), naturali o artificiali, non nominate.
261 a	Id. id.	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.
322	Id. id.	Estratto di carne, brodo liquido o condensato e minestre preparate.
324	Id. id.	Animali vivi non nominati.
329	Id. id.	Latte condensato, senza zucchero.
338	Id. id.	Candele di stearina.
351	Id. id.	Concimi non nominati.
354	Id. id.	Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe, di lamiera di metallo comune, greggi.
358 f	Id. id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca, misti a tessuti, non nominati, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio.
358 e	Id. id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca non nominati, compresi i lavori non nominati di ebanite.
363	Soppressa la nota.	—
368	Modificata la nota come contro per la tariffa di esportazione.	Si considerano oggetti da collezione e d'arte antichi quelli di tempo anteriore al secolo XIX. Per l'esportazione degli oggetti d'arte o d'antichità si devono adempiere le formalità prescritte dalla legge speciale sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

L'onorevole Chiesa ha proposto il seguente emendamento alla tabella B:

151	Cascami di seta:			
	a) greggi:			
	1. strusa, strizza di seta e di doppio	Ql.	11. —	soppresso
	2. altri . . . . .	»	8 80	»
	b) pettinati . . . . .	»	20. —	»

Non essendo presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BERGAMASCO, relatore.** Nella tabella B ci sarebbe da fare una piccola aggiunta. A pagina 23 della nostra relazione, in fondo, al numero 240 f, è detto: « Macchine agrarie, mietitrici e falciatrici ». Questa disposizione di facilitare l'entrata delle mietitrici e falciatrici, riducendone il dazio di confine da lire 9 a lire 4 al quintale e non al chilogramma, come è scritto, per mero errore di stampa, che va corretto, fu richiesta dalle associazioni agrarie, specialmente del Mezzogiorno, e venne concordata fra l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione permanente dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, per incarico della quale io e l'onorevole collega Teofilo Rossi abbiamo l'onore di riferire, unicamente allo intento di giovare all'agricoltura. Senonchè la maggior parte delle mietitrici, che si introducono in Italia, sono fornite anche dell'apparecchio di legatura ed è sorto il dubbio, se dicendosi nelle tabelle soltanto mietitrici, si debbano comprendere anche le mietitrici legatrici. Ora, siccome l'intenzione del ministro delle finanze come quella della Commissione dei trattati di commercio è di comprendere anche le mietitrici legatrici, sarà bene a dirimere ogni dubbio nell'applicazione della legge di aggiungere questa parola.

**LACAVA, ministro delle finanze.** Non ho bisogno di dichiarare che sono perfettamente d'accordo con la Commissione, e quindi accetto questa aggiunta.

**PRESIDENTE.** Come si dovrà dire dunque?

**BERGAMASCO, relatore.** Dopo la parola *mietitrici*, bisogna mettere una virgola ed

aggiungere: *mietitrici legatrici* e poi continuare: *e falciatrici*.

**PRESIDENTE.** Allora, se non vi sono osservazioni, pongo a partito, con questa aggiunta e con la parola *quintale* invece di *chilogramma* alla tabella, l'articolo primo (È approvato).

#### Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

Per quintale

10 per cento o meno . . . . .	L. 15
più di 10 e meno di 30 per cento . . . . .	» 51
30 per cento o più ma meno di 50. . . . .	» 90
50 per cento o più ma meno di 70. . . . .	» 126
70 per cento o più ma meno di 90. . . . .	» 162
90 per cento e più . . . . .	» 180

(È approvato).

#### Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita dalle seguenti misure:

Per quintale

Glucosio solido . . . . .	L. 40
Glucosio liquido . . . . .	» 20

(È approvato).

L'articolo 4 del testo ministeriale è soppresso. Viene ora l'articolo 5 che diventa 4:

#### Art. 4.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali e delle relative disposizioni preliminari, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo o modificandone le note, in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti e di decreti dipendenti da tali leggi e con quelle del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Per le merci soggette a tassa interna di fabbricazione, attualmente iscritte in tariffa con dazio che comprende anche la soprata tassa corrispondente alla tassa interna, il testo unico della tariffa potrà fissare il dazio doganale distintamente dalla soprata tassa, la quale sarà da riscuotere in misura eguale alla corrispondente tassa interna

di fabbricazione, in modo che resti immutato l'ammontare complessivo dei diritti di confine.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa, coordinandolo col nuovo testo unico della tariffa stessa, e fermo restando, rispetto ad esso, il disposto dell'articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 187.

(È approvato).

Art. 5.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(È approvato).

Art. 6.

E data facoltà al Governo del Re di modificare, con decreto reale, fino a un massimo di lire 10 il quintale, il dazio d'importazione della colla forte di qualunque provenienza.

Il decreto reale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(È approvato).

Art. 7.

Il ministro delle finanze pubblicherà le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti.

L'inosservanza di tali obblighi e ogni irregolarità nell'adempimento di essi, cadono sotto la sanzione dell'articolo 91 della legge doganale, in quanto il fatto non costituisca una delle contravvenzioni già previste e punite dalla stessa legge.

(È approvato).

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Vorrei fare alcune dichiarazioni in risposta alle osservazioni, che l'onorevole Casciani mi ha fatto pervenire e che riguardano l'importazione di avanzi di calzature, che specialmente ha molta importanza per la Toscana.

Posso assicurare l'onorevole Casciani che

è tenuto conto delle sue osservazioni in un decreto reale, che è già in corso e col quale si modifica il repertorio della tariffa doganale.

Non dubiti, onorevole Casciani, che sarà contentato.

CASCIANI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 736-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

*Sull'ordine del giorno.*

PRESIDENTE. Ora verrebbe nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge testo unico 31 gennaio 1894, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Su questo disegno di

legge c'è un testo unico concordato tra Governo e Commissione, che è stato già modificato varie volte e che credo si voglia modificare ancora una volta.

Desidererei che mi si facesse pervenire il testo definitivo.

**COCCO-ORTU**, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Presidente, ancora vi sono accordi da prendere e poichè nessuno si aspettava che la discussione di questo disegno di legge venisse così presto, io proporrei di differirla. Del resto non è presente alcun membro della Commissione.

**PRESIDENTE**. La sola preghiera che rivolgo all'onorevole ministro ed alla Commissione è quella che si stabilisca presto il vero testo concordato.

#### Esultamento di votazione segreto.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiuse le votazioni a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a fare la numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

**PRESIDENTE**. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta:

Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Presenti . . . . .	224
Votanti . . . . .	224
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	204
Voti contrari . . . . .	20

*(La Camera approva).*

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolare la esecuzione nelle Puglie, ripartizioni di stanziamenti e trasporto di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909:

Presenti . . . . .	224
Votanti . . . . .	224
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	195
Voti contrari . . . . .	29

*(La Camera approva).*

Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909:

Presenti . . . . .	223
Votanti . . . . .	223
Maggioranza . . . . .	112
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	31

*(La Camera approva).*

Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte:

Presenti . . . . .	221
Votanti . . . . .	221
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	29

*(La Camera approva).*

Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori della sede del Senato del Regno:

Presenti . . . . .	223
Votanti . . . . .	223
Maggioranza . . . . .	112
Voti favorevoli . . . . .	194
Voti contrari . . . . .	29

*(La Camera approva).*

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi — Agnesi — Albertini — Albicini — Antolisei — Arigò — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baranello — Barnabei — Barzilai — Baslini — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Bolognese — Bonicelli — Borciani — Borghese — Borsarelli — Botteri — Bovi — Brandolin — Buccelli.

Calissano — Campus-Serra — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carmine — Carnazza — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Celli — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chimienti — Chimirri — Chiozzi — Ciappi Anselmo — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Compans — Conte — Costa Andrea — Cotafavi — Credaro — Crespi Daniele — Curioni — Curreno.

D'Alì — D'Alife — Daneo — Dari —

De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis Nicola — De Bellis Vito — De Felice-Giuffrida — Della Pietra — De Marinis — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Stefani Carlo — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Di Trabia.

Fabri — Faelli — Farinet Francesco — Fasce — Felissent — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunati Alfredo — Francica-Nava — Frugoni — Fulci Nicolò — Furnari.

Galli — Gallino Natale — Gattorno — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giunti — Goglio — Guarracino — Guastavino — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Jatta.

Lacava — Landucci — Leali — Libertini Gesualdo — Lucifero Alfonso — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Mango — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Mariotti — Masini — Masselli — Materì — Mazziotti — Mazzitelli — Medici — Melli — Mendaja — Mercì — Mezzanotte — Mira — Montagna — Monti Gustavo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Personè — Pinchia — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzo Marco — Pugliese.

Raccuini — Rava — Ricci Paolo — Richard — Ridola — Rizza Evangelista — Rizzone — Rondani — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Sanarelli — Santini — Saporo — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorcianini-Coppola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Stoppato — Strigari — Suardi.

Targioni — Tasca — Tecchio — Tedesco — Testasceca — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Vallone — Venditti — Vendramini — Veneziaiale — Vicini — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zerboglio.

*Sono in congedo :*

Agnetti — Alessio Giulio — Aliberti. Baragiola — Battaglieri — Battelli — Bernini — Brizzolesi.

Calleri — Calvi — Ceriana-Mayneri — Ciartoso — Cornalba — Costa-Zenoglio — Croce — Cuzzi.

Da Como — D'Aronco — De Giorgio — Del Balzo — De Luca Ippolito Onorio — De Nobili.

Facta — Falconi — Falletti — Ferraris Carlo — Fulci Ludovico.

Gallina Giacinto — Galluppi — Giaccone — Girardi — Gorio — Graffagni.

Larizza — Leone — Loero — Lucernari. Margaria — Micheli — Montauti — Morando.

Orsini-Baroni.

Pellerano — Pozzi Domenico.

Quistini.

Ravaschieri — Reggio — Resta-Pallavicino — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rossi Enrico — Rovasenda — Rummo.

Scalini.

Teso — Tizzoni.

Valli Eugenio.

*Sono ammalati :*

Bona — Bracci.

Dal Verme.

Molmenti — Monti-Guarnieri.

Roselli — Rubini.

*Assenti per ufficio pubblico :*

Carugati.

Rebaudengo.

*Interrogazioni.*

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

VISOCCHI, *segretario legge :*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri, sulla soppressione della scuola italiana di Riccomassimo nel Trentino.

« Da Como ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, sull'autenticità delle parole e delle lettere attribuite in una recente pubblicazione, dal generale Mangiagalli, al ministro ed al sottosegretario di Stato per la guerra.

« Negri de Salvi, Di Sant'Onofrio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, sui miseri salari dei pedoni e portalettere rurali.

« Benaglio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se di fronte alla persistente crisi vinicola, non creda necessario di prorogare ancora di un anno il maggiore abbuono concesso alla distillazione del vino.

« Pantano, De Felice-Giuffrida, Evangelista Rizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro per conoscere come intenda provvedere a che cessino le giuste lamentanze dei nostri municipi ai quali vengono ritardati i mutui già approvati, specialmente per costruzione di edifici scolastici e case operaie, dalla Cassa depositi e prestiti la quale, per le norme vigenti e per le forti somministrazioni fatte alle ferrovie è nell'impossibilità di soddisfare alle legittime richieste.

« Giacomo Ferri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sullo stato poco decente dell'Ufficio telegrafico della Stazione di Napoli.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sullo stato miserevole nel quale è tenuta la Stazione di Capriati a Volturmo nonostante l'importanza del suo movimento, specie in merci.

« Scorciarini-Coppola ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla mancata o ritardata presentazione del progetto di legge ripetutamente promesso, riguardante il nuovo ruolo organico del personale degli enotecnici all'interno ed all'estero, dell'oleificio sperimentale e del vivaio di viti americane.

« Scorciarini-Coppola, Cimorelli, Vito Poggi, Di Sant'Onofrio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno, secondo il loro turno.

L'onorevole ministro della guerra desidera di rispondere immediatamente all'interrogazione ora presentata dall'onorevole Negri de Salvi. Ne ha facoltà.

CASANA, ministro della guerra. (*Segni di attenzione*).

Io debbo dichiararmi grato all'onorevole Negri de Salvi dell'occasione che mi dà di poter affermare davanti alla Camera dei deputati la realtà delle cose.

Riuscirà per me doloroso doverla affermare quale essa è, perchè da questa esposizione risulterà pur troppo, come una per sona, che per quanto potesse avere incontrato gravi responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni, non aveva perduto il diritto alla mia considerazione, con un ultimo atto ha veramente demeritato della mia stima.

Non è lecito, per nessuna ragione, sia pure per la difesa propria, di alterare la verità, ed è doloroso dovere affermare che il generale Mangiagalli ha alterato la verità: egli ha attribuito a me parole che non ho mai pronunziate ed altre parole ha presentate nel modo che a lui conveniva per ottenere l'effetto cui mirava, svisandone il significato.

Io sono costretto di venire a particolari per meglio persuadere la Camera che, se le mie parole sono gravi, sono pure fondatissime. Anzitutto debbo dire che quando presi possesso del Ministero, non era stato dal mio predecessore significato a me, che, da parecchio tempo, credo da mesi, il Mangiagalli aveva presentato la domanda di collocamento a riposo, e che il mio predecessore, generale Viganò, aveva creduto di tenerla in sospenso, senza mai nè accettarla, nè respingerla.

Nei primissimi giorni dacchè io avevo preso possesso del Ministero, lo stesso generale Mangiagalli, presentandosi a me, domandò quale era il mio intendimento al riguardo della sua domanda di collocamento a riposo.

Mi riuscì nuovo l'oggetto della richiesta, interrogai e trovai questa lettera di domanda di collocamento a riposo nella cassaforte dove si conservano le carte più riservate e, poichè io aveva ragione di credere che fosse conveniente di attendere il responso della Commissione di inchiesta intorno alle responsabilità; esame che, quando io apparteneva alla Commissione di inchiesta, non era ancora stato intrapreso; credei bene di adottare il partito, che mi pareva il mi-

gliore nel senso di non compromettere per nulla l'avvenire, poichè, se pure, durante il tempo in cui avevo appartenuto alla Commissione d'inchiesta, non avevo avuto occasione di approfondire le responsabilità che poteva avere incontrato il generale Mangiagalli, nell'animo mio era tuttavia sorto il dubbio che di tali responsabilità ve ne potessero essere, e quindi ne poteva prendere una determinazione in senso severo, nè voleva in nessun modo compromettere le mie future decisioni.

E perciò non feci altro che prendere materialmente quella lettera e renderla al generale Mangiagalli. Mai mi passò per la mente di dire le sciocchezze allusive al ministro borghese che il generale Mangiagalli mi ha attribuite; mai parlai di riparazione, perchè nell'animo mio il dubbio forte che il generale Mangiagalli avesse incontrato responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni era radicato. Questa è la prima affermazione che faccio nel senso più assoluto.

Più tardi, quando io, per cortesia, informai il generale Mangiagalli della determinazione presa di togliergli la soprintendenza dell'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria, per concentrarla nell'Ispettorato del genio, affidato al generale Bertoldo, egli attribuisce a me le parole che egli stesso disse.

Io non ho fatto altro che informarlo puramente e semplicemente.

E, poichè egli si diffondeva nel dirmi che l'impressione, che ne provava, era in contrasto con un'altra impressione, di cui era sodisfattissimo, perchè le deposizioni che aveva fatto dinanzi alla Commissione d'inchiesta gli avevano lasciato la convinzione che la Commissione d'inchiesta fosse stata molto bene impressionata al riguardo; io tenni, durante questo suo discorso, il contegno il più glaciale che sia possibile, talmente che più tardi glie lo ricordai, quando, dopo che gli ebbi annunziata la decisione stata presa dal Consiglio dei ministri, egli si meravigliava che non gli si fosse dato mezzo di potere prima ritirarsi; io, appunto in quel momento, gli rammentai che dal contegno da me tenuto, quando gli comunicai quella prima disposizione, egli avrebbe dovuto già comprendere quanta poca fiducia il Governo e il ministro della guerra avevano nell'opera sua.

Ma il generale Mangiagalli, che vorrebbe far rilevare un contrasto fra l'atto finale e la fiducia che io sempre gli avrei dimostrato,

dimentica che io, stanco di vedere che, dopo che la Commissione di inchiesta aveva nel novembre segnalato i gravi inconvenienti dell'agganciatura e del freno (che mi affrettò a dire furono poi riparati in modo sodisfacente) sotto la direzione del generale di artiglieria Mangiagalli, tanto si ritardava a risolvere quelle questioni, fino dal febbraio di quest'anno io con lettera vivacissima avevo insistito per una soluzione, meravigliandomi del grande ritardo. E poi, più tardi, il 24 maggio, vedendo che erano trascorsi tutti quei mesi senza che in nessuna maniera si fosse riuscito ancora a superare quelle difficoltà, feci ciò la cui gravità qualunque altra persona avrebbe sentito; costituì una Commissione di quattro colonnelli, fra i migliori dell'arma di artiglieria, per pronunciarsi sul risultato di quanto si era fatto mercè l'opera dell'ispettore generale d'artiglieria, ed aggiungere le proposte del caso. E finalmente il 14 giugno, come ho detto dianzi, presentai al Consiglio dei ministri (che l'accettò) la proposta di concentrare nell'ispettore generale del genio la funzione anche dell'alta sorveglianza dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, togliendolo al generale Mangiagalli.

Ora se tutti questi atti possono presentarsi come atti di fiducia, veramente non saprei più in qual modo si possa mostrare ad una persona la completa sfiducia verso di essa. Di modo che la Camera può da questo desumere quanto sia inesatto il contrasto che il generale Mangiagalli ha voluto vedere fra gli atti miei durante tutto il tempo che egli tenne il posto, e l'atto finale.

Ma il generale Mangiagalli commise pure un altro atto molto grave in questa pubblicazione. Il sottosegretario di Stato (e qui mi rincresce di dover toccare un argomento molto doloroso per me) il sottosegretario di Stato, lasciandosi trascinare dall'impulso dell'animo suo buono, dal sentimento, altissimo e spinto all'esagerazione, del cameratismo, ricordando soltanto che egli era stato subordinato di questo generale, dimenticando portroppo certi riguardi che la posizione gli imponeva, verso il Governo, scrisse, in forma però affatto familiare, due lettere al generale Mangiagalli, il quale commise la bassezza di pubblicarle, mettendo per conseguenza il sottosegretario di Stato in posizione così difficile, che egli sentendo quanto era meno riguardoso per lui continuare a tenere un tal posto, dal momento



che con quelle lettere aveva manifestamente compromesso e il ministro e il Governo, ha date le sue dimissioni.

Ed io credo che, per quanto sia doloroso per me lo staccarmi da un egregio generale, che nel campo militare mi ha reso grandi servigi, al quale non posso a meno di rendere tributo di ammirazione per l'animo fin troppo candido, (dati i doveri che egli aveva come sottosegretario di Stato) sarò costretto a proporre al Consiglio dei ministri di accettare le sue dimissioni.

Nel rispondere alla interrogazione mi attenni alla massima schiettezza, ma nello stesso tempo non taccio che mi è costata il più vivo dolore, specialmente perchè è doloroso per me di separarmi da quella persona, colla quale ho collaborato per molti mesi all'opera altissima di fare il bene dell'esercito. Se agissi altrimenti, si potrebbe ritenere (ciò che non è) che quelle lettere fossero state a me comunicate, come per una di esse il generale Mangiagalli si permette di dire, e come assolutamente non è. E lo stesso generale Segato lo riconosce formalmente.

Non ho altro da dire. (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Negri de Salvi per dichiarare se sia soddisfatto.

NEGRI DE SALVI. Dopo le precise e leali dichiarazioni del ministro della guerra, e dopo la grave ed inaspettata comunicazione fatta alla Camera, io poco avrei da aggiungere.

Desidero soltanto di far rilevare alla Camera che io ho presentato questa interrogazione anche per la considerazione che mai, come nel presente momento politico, il paese si è interessato alle condizioni dell'esercito. Poichè il paese ha compreso e sentito, sente e comprende che soltanto un esercito forte, disciplinato, fiducioso nei suoi superiori, essendo la migliore garanzia di pace, può dare valido aiuto alla nostra diplomazia e può essere di efficace difesa dei nostri interessi. (*Benissimo!*)

Il paese rimane dolorosamente impressionato tutte le volte che, venendo presi provvedimenti di indole personale, per ragioni disciplinari o militari, gli ufficiali che si reputano ingiustamente colpiti credono utile, nel solo loro interesse, di chiamare a giudice il pubblico delle loro tesi defensionali, le quali naturalmente non possono avere carattere obiettivo.

È doloroso che i vecchi militari, bene-

meriti per il loro passato, dimentichino così facilmente una delle più belle tradizioni dell'esercito italiano e dimentichino che una delle virtù principali del soldato è quella del sacrificio. (*Benissimo!*)

Sono ben contento delle rettifiche fatte dall'onorevole ministro alle inesattezze (dirò così per usare un termine blando) del generale Mangiagalli e delle precise smentite ad alcune accuse da lui pubblicate.

Rimane la lettera del generale Segato, sulla quale non conviene ora di insistere e che interpreto anch'io come l'onorevole ministro della guerra, quale un atto generoso di eccessivo cameratismo, che tutti quelli che sono stati militari si possono spiegare.

Detto questo, mi dichiaro pienamente soddisfatto delle parole dell'onorevole ministro della guerra e spero che con me potranno essere soddisfatti tutti coloro che come me desiderano oggi più che mai di tenere alto il prestigio dell'esercito e dei suoi capi. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfredo Baccelli ha chiesto di poter svolgere domani in principio di seduta la sua proposta di legge per la costituzione in comune della frazione di Marcellina. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, gli chiedo se consente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Consento.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Landucci ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle ore 17.25.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

## 1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Baccelli Alfredo per la costituzione in comune della frazione di Marcellina.

3. Verificazione di poteri: Elezione contestata del collegio di Trapani.

4. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa (1012).

Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).

Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).

*Discussione dei disegni di legge:*

5. Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (*Emendato dal Senato*) (718-B).

6. Acquisto del fondo Pacifico in Pompei (1116).

7. Esposizione finanziaria.

*Discussione dei disegni di legge:*

8. Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (965).

9. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

*Discussione dei disegni di legge:*

10. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

11. Mutualità scolastiche (244).

12. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

13. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).

14. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).

15. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

16. Istituzione di una Cassa di maternità (191).

17. Applicazione della Convenzione internazionale di Berna, 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).

18. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471). (*Sospesa la discussione — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908*).

19. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).

20. Istituzione in Roma del Circolo delle armi di terra e di mare (959).

21. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

22. Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (623).

23. Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (241).

24. Giudizio dei Consigli di Prefettura sui conti dei tesorieri comunali (960).

25. Costituzione in cinque comuni delle frazioni del comune di Copparo (1082).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908. — Tip. della Camera dei Deputati.